



Ricerca

Home > Archivio newsletter >

Monitor Europa n. 15 - 21 Ottobre 2011

In evidenza



50 miliardi per mettere in comunicazione l'Europa

Ammonterà a ben 50 miliardi di euro il piano che è stato lanciato dalla Commissione europea per rilanciare le reti europee di trasporto, energia e digitali. Un piano ambizioso cui si accompagna l'iniziativa Project Bond, prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, che dovrebbe partire già dall'anno prossimo.

➤ [Leggi l'articolo sui 50 miliardi per progetti di comunicazione](#)



Gli infoday del Programma "Gioventù in Azione"

L'Agenzia Nazionale per i giovani, che coordina in Italia il programma comunitario, rende noto il calendario dei nuovi Info day programmati per i prossimi due mesi. Le giornate, in Emilia-Romagna, si terranno a Modena e Parma. Gli incontri sono dedicati alle organizzazioni e associazioni che vogliano promuovere azioni di educazione non formale per i giovani e progetti europei di mobilità giovanile.

➤ [Leggi l'articolo sugli Infoday del programma Gioventù](#)

→ La Newsletter

- Redazione
- Archivio (dal 20 luglio 09)
- Archivio (al 1 luglio 09)
- Iscrizione
- Le nostre fonti

→ dal sito ED

- Le nostre iniziative
- I nostri progetti
- Le opportunità per i giovani

→Notizie Flash

➤ [Una road-map europea contro la crisi](#)

Come affrontare la crisi e allo stesso tempo cercare di innescare politiche di sviluppo nei 27 Stati membri? La Commissione europea ha varato in questi giorni la sua road-map in 5 punti, che sarà al centro dei colloqui dei Capi di Stato e di governo che si riuniranno durante il Consiglio europeo del 23 ottobre.



➤ [La Commissione getta le basi per ottimizzare l'impatto degli investimenti della politica di coesione dopo il 2013](#)

La politica di coesione dell'UE ha costituito un motore per il cambiamento nell'ultimo decennio, apportando un reale valore aggiunto alla crescita e alla convergenza nell'UE e creando direttamente più di un milione di posti di lavoro, investendo nella formazione, cofinanziando la costruzione di autostrade e linee ferroviarie e la creazione di piccole e medie imprese. Per portare avanti tali attività e focalizzare maggiormente l'attenzione sulle priorità economiche europee, la Commissione ha approvato oggi un pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020.



➤ [Le Giornate europee contro lo spreco](#)

Il 15 ottobre e il 9 novembre si svolgeranno fra Bologna e Bruxelles le «Giornate europee contro lo Spreco», promosse da Last minute market (spin-off dell'università di Bologna) in sinergia con la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, dedicate quest'anno all'acqua.



☞ [Nuovo sistema di visto elettronico UE](#)

La Commissaria europea per gli affari interni, Cecilia Malmstrom, ha dato via al sistema di visto elettronico per l'ingresso dei cittadini stranieri che vogliono visitare l'Unione europea e i paesi dell'area Schengen.



[La Commissione lancia una campagna sull'utilizzo efficace delle risorse \(.pdf 56 kB\)](#)

La giornata di oggi segna il lancio della campagna dell'UE "Generation Awake. Your choices make a world of difference!", destinata a incoraggiare i consumatori a fare dell'utilizzo efficace delle risorse un'abitudine. La campagna è stata inaugurata in Polonia da Janez Potočnik, commissario europeo per l'ambiente, e da Andrzej Kraszewski, ministro polacco dell'ambiente.



[Quadro di valutazione R&S: le maggiori imprese UE aumentano gli investimenti nell'innovazione, ma rimangono indietro rispetto agli altri concorrenti a livello mondiale \(.pdf 21 kB\)](#)

Il "Quadro di valutazione 2011 dell'UE sugli investimenti nella ricerca e sviluppo industriale" della Commissione europea evidenzia che gli investimenti R&S delle maggiori imprese UE hanno registrato una forte ripresa nel 2010, con una crescita del 6,1% a seguito di una diminuzione del 2,6% nel 2009.



[I parlamenti nazionali all'altezza della sfida \(.pdf 50 kB\)](#)

Nel 2010 il dialogo politico tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali si è notevolmente rafforzato. Dopo il varo di questa iniziativa politica da parte del presidente Barroso nel 2006, i parlamenti nazionali hanno ora nuove importanti responsabilità nel processo decisionale europeo previsto dal trattato di Lisbona.



→ Legislazione europea

[Raccomandazione 2011/696/UE \(.pdf 716 kB\)](#)

della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nano materiale. In GUUE L 275 del 20.10.2011

[Direttiva 2011/76/UE \(.pdf 849 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture. In GUUE L 269 del 14.10.11

[Direttiva 2011/77/UE \(.pdf 731 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. In GUUE L 265 del 11.10.11

[Decisione di esecuzione 2011/665/UE \(.pdf 1093 kB\)](#)

della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati. In GUUE L 264 del 08.10.11



→ L'Europa delle Regioni e degli Enti locali

► [Cooperazione territoriale europea: costruire ponti tra i popoli](#)

[La Presidente del CdR sulla PAC: le proposte della Commissione segnano un passo avanti apprezzabile, ma non sufficiente \(.pdf 42 kB\)](#)

[Il Comitato delle regioni ribadisce il suo sostegno a un bilancio UE ambizioso \(.pdf 59 kB\)](#)



→ dal Parlamento europeo



[Schengen: "Bulgaria e Romania non devono diventare ostaggio d'istanze populiste"](#)

Gli Stati membri dovrebbero evitare populismi nazionali e consentire l'ingresso di Bulgaria e Romania nell'area Schengen, prendendo in considerazione esclusivamente i criteri esistenti. Questa è la posizione del Parlamento approvata giovedì in una risoluzione che invita il Consiglio europeo ad adottare le misure necessarie per consentire a entrambi i paesi di entrar a far parte dell'area senza frontiere.



[Una riforma dell'IVA per combattere la frode e aiutare le piccole imprese](#)

Fra le proposte più rilevanti approvate giovedì dal Parlamento ci sono forti interventi per combattere la frode fiscale, esenzioni per le piccole imprese e le ONG e tassi ridotti per i prodotti "verdi". I deputati chiedono anche un ruolo più forte per la Commissione nel processo di armonizzazione dei regimi IVA per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

[Crisi della zona euro: i deputati](#)

[L'italiano Massimiliano Nespola vince il](#)



[chiedono risposte comuni e riforme](#)

Il Parlamento chiede la preparazione di una "road map" per uscire dalla crisi, in una risoluzione approvata giovedì che propone, fra l'altro, la ricapitalizzazione delle banche europee, un'ulteriore armonizzazione dei sistemi fiscali nazionali, l'emissione di Eurobond e una governance comunitaria per la zona euro più forte.



[premio giornalistico 2011 del PE](#)

Il 19 ottobre il presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek ha rivelato i nomi dei vincitori del premio giornalistico 2011 indetto dal Parlamento europeo. Il premio per la categoria internet è stato vinto dall'italiano Massimiliano Nespola grazie al suo articolo "Non si sa quando, ma la Costituzione europea arriverà".

→dalla Commissione europea



[COM \(2011\) 0669 del 12.10.2011](#)

Comunicazione - Una tabella di marcia per la stabilità e la crescita



[COM \(2011\) 0624 del 7.10.2011](#)

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi nella realizzazione degli obiettivi di Kyoto

→dal Comitato economico e sociale



[Sessione plenaria del 21 e 22 settembre 2011 - Sintesi dei pareri adottati \(.MS-Word 256 kB\)](#)

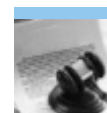


[Il Comitato economico e sociale esamina il finanziamento degli alloggi sociali in Europa \(.pdf 70 kB\)](#)



→dalla Corte di Giustizia

➤ [Sentenza nelle causa C-83/10: In caso di cancellazione del volo, i passeggeri possono chiedere, a determinate condizioni, una compensazione pecuniaria per il danno morale aggiuntiva rispetto a quella concessa per il danno materiale subito](#)



➤ [Sentenza della Corte nella causa C-34/10: Non è brevettabile un procedimento che, ricorrendo al prelievo di cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, comporta la distruzione dell'embrione](#)

→L'angolo della lettura

➤ [In questo numero abbiamo selezionato per voi...](#)



→Gli appuntamenti delle prossime settimane

➤ [Seminario internazionale. Itinerario d'istruzione: sostenibilità ambientale e castanicoltura](#)
a Loiano (BO) il 12 Ottobre 2011



[iscrizione / cancellazione newsletter](#)

[Archivio newsletter](#)

Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



COMMISSIONE EUROPEA- COMUNICATO STAMPA

La Commissione lancia una campagna sull'utilizzo efficace delle risorse

Varsavia, 17 ottobre 2011 – La giornata di oggi segna il lancio della campagna dell'UE *"Generation Awake. Your choices make a world of difference!"*, destinata a incoraggiare i consumatori a fare dell'utilizzo efficace delle risorse un'abitudine. La campagna è stata inaugurata in Polonia da Janez Potočnik, commissario europeo per l'ambiente, e da Andrzej Kraszewski, ministro polacco dell'ambiente. La campagna è finalizzata a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di consumare in modo razionale le risorse naturali che scarseggiano e incoraggiarli a tener conto dell'impatto sul pianeta nel momento in cui decidono di acquistare qualcosa.

Il commissario responsabile per l'ambiente, Janez Potočnik, ha dichiarato: *"di fronte alle difficoltà che sta affrontando l'economia e alla diminuzione delle risorse, è giunto il momento di soffermarci a riconsiderare alcune delle nostre abitudini. Un utilizzo più attento delle risorse infatti contribuisce non soltanto a tutelare l'ambiente ma anche a realizzare economie ed a ridurre i costi sostenuti dalle imprese. Si tratta di consumare meno per produrre di più. Ognuno di noi può apportare il proprio contributo. Dobbiamo solo risvegliarci!"*

Risveglio di una generazione

Il messaggio fondamentale è: "consumare in modo diverso e riflettere prima di scegliere". Le scelte giuste ci consentiranno di contribuire a preservare le risorse naturali, a risparmiare, a ridurre il nostro impatto sull'ambiente ed a garantire un futuro più sostenibile.

I principali strumenti disponibili sono un *clip* di grande diffusione su internet, un sito web dedicato al tema ed una pagina su Facebook, i cui visitatori vengono incoraggiati ad aderire a "Generation awake" e ad accettare nuove sfide quali l'uso dei soli trasporti pubblici per un mese o la riduzione della durata della doccia per risparmiare acqua.

Questa campagna, realizzata a livello europeo, è ora in fase di lancio in Polonia, che attualmente detiene la presidenza a rotazione del Consiglio dell'UE. La cerimonia del lancio a Varsavia ha luogo in uno stand in cui i visitatori potranno ricevere consigli su cucina e moda sostenibili nonché sull'utilizzo efficiente dell'energia e comprende un dibattito pubblico sul tema "Le vostre scelte fanno la differenza", alla presenza di Janez Potočnik, del ministro Kraszewski e dei rappresentanti di ONG e del settore privato.

Nel corso dell'anno altre cerimonie di lancio saranno organizzate anche nella Repubblica ceca, in Ungheria e nel Regno Unito.

Contesto della campagna: perché un utilizzo efficiente delle risorse?

Per utilizzo efficiente delle risorse si intende un utilizzo sostenibile delle risorse - produrre di più con meno risorse e minimizzare l'impatto ambientale. Si tratta di operare le scelte giuste in modo da garantire un buon livello di qualità della vita non soltanto alla nostra generazione ma anche alle generazioni future.

L'utilizzo più efficiente delle risorse naturali è l'unico modo di raggiungere gli obiettivi di salute, prosperità e benessere cui noi tutti aspiriamo entro i limiti del pianeta. L'utilizzo efficiente delle risorse comporta non soltanto il cambiamento del nostro modo di pensare e dei nostri modelli di comportamento ma anche la consapevolezza del fatto che le nostre scelte incidono sulle risorse naturali. Non si tratta di consumare meno bensì di consumare in maniera diversa.

Il nostro futuro dipende dal modo in cui utilizziamo le risorse *ora*. Preoccupati di migliorare il nostro livello di vita, tendiamo a consumare senza riflettere sulle possibili conseguenze. Dimentichiamo l'incidenza del nostro comportamento sulle risorse naturali, in particolare su acqua, terreni fertili, aria pura e biodiversità. E questo ha un prezzo: man mano che queste risorse incominciano a scarseggiare, mettiamo a repentaglio il nostro benessere futuro.

Le imprese possono sfruttare questa opportunità a proprio vantaggio. Il miglioramento dell'efficienza può ridurre i costi. I prodotti sostenibili ed i nuovi servizi schiudono nuovi mercati. L'innovazione può rafforzare la competitività e creare nuovi posti di lavoro.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web multilingue della campagna:

www.generationawake.eu

il video clip "generation awake": <http://www.youtube.com/user/GenerationAwake>

nonché: http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Contatti:

[Joe Hennon](#) (+32 2 295 35 93)

[Monica Westeren](#) (+32 2 299 18 30)



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

Quadro di valutazione R&S: le maggiori imprese UE aumentano gli investimenti nell'innovazione, ma rimangono indietro rispetto agli altri concorrenti a livello mondiale

Bruxelles, 18 ottobre 2011 – Il "Quadro di valutazione 2011 dell'UE sugli investimenti nella ricerca e sviluppo industriale" della Commissione europea evidenzia che gli investimenti R&S delle maggiori imprese UE hanno registrato una forte ripresa nel 2010, con una crescita del 6,1% a seguito di una diminuzione del 2,6% nel 2009. Tuttavia, i dati relativi alle 1400 maggiori società mondiali rivelano che nel complesso le imprese UE rimangono indietro rispetto ai principali concorrenti degli Stati Uniti e di taluni paesi asiatici per quanto riguarda la crescita in R&S. Nel 2010 si è verificata una tendenza positiva generale, quando gli investimenti in R&S a livello mondiale sono aumentati del 4%, evidenziando una sensibile ripresa dopo il calo dell'1,9% registrato nel 2009. Le maggiori 50 imprese su scala mondiale in termini di investimenti complessivi in R&S comprende 15 società UE, 18 imprese USA e 13 imprese giapponesi. Ai primissimi posti troviamo due società farmaceutiche: la svizzera Roche (7,2 miliardi di euro), seguita dall'americana Pfizer (7 miliardi di euro). La Volkswagen (6,3 miliardi di euro) in sesta posizione, è il principale investitore UE in R&S, seguita da Nokia (undicesima con 4,9 miliardi), Daimler (tredicesima con 4,8 miliardi) e Sanofi-Aventis (quattordicesima con 4,4 miliardi).

Máire Geoghegan-Quinn, commissaria europea per la ricerca, l'innovazione e la scienza, ha dichiarato: "La ripresa degli investimenti in R&S da parte delle imprese UE è un segnale positivo per la promozione e la crescita dell'occupazione attraverso l'innovazione in Europa che noi sosteniamo. Tuttavia, il fatto che siamo ancora indietro rispetto ad alcuni concorrenti a livello mondiale dimostra che le condizioni per le imprese devono migliorare ulteriormente, in linea con gli obiettivi dell'Unione in fatto d'innovazione. Abbiamo bisogno di una rapida adozione e attuazione delle recenti e future proposte della Commissione sul brevetto unico, sulle norme, sugli appalti pubblici e sul capitale di rischio."

Le imprese statunitensi hanno avuto un risultato persino migliore dell'UE nel 2010, con una crescita di investimenti in R&S del 10% (dopo un calo del 5,1% nel 2009). Le imprese di alcuni paesi asiatici hanno continuato a registrare una crescita molto forte degli investimenti in R&S, tra cui il 29,5% per le società cinesi e il 20,5% per le società della Corea del Sud. Le 1400 società elencate nel quadro di valutazione impiegavano più di 40 milioni di persone nel 2010, il che rappresenta un aumento del 3% rispetto al 2009. Un'analisi delle tendenze degli ultimi otto anni indica che la crescita dell'occupazione nei settori a forte intensità di R&S è in genere più elevata che in altri settori e risente meno della crisi economica.

Più di due terzi degli investimenti in R&S delle società presenti nel quadro di valutazione UE proviene dalle imprese situate nei tre Stati membri più grandi con le imprese tedesche che registrano la crescita più alta in un anno (8,1%). Ciò è dovuto principalmente ad alcune imprese automobilistiche (Daimler, Volkswagen e BMW). La crescita degli investimenti in R&S delle imprese del Regno Unito è aumentata del 5,8%, vicino alla media UE, a fronte del 3,8% delle imprese francesi.

In altri Stati membri, alcuni grandi operatori rappresentano le più alte percentuali della crescita degli investimenti in R&S. Tra questi, Novo Nordisk (27,3%) e Vestas (49,8%) in Danimarca e Banco Santander (56,3%), Telefonica (16%) e Amadeus (33,2%) in Spagna.

Alcune imprese a crescita rapida come Tom-Tom (Paesi Bassi) nel settore delle apparecchiature elettroniche, Autonomy (Regno Unito) e Gameloft (Francia) nei software e Morphosys (Germania) nelle biotecnologie, sono messe in rilievo come esempi di successo aventi ottenuto ottimi risultati nel 2010.

Contesto

Il Quadro di valutazione 2011 dell'UE sugli investimenti nella ricerca e sviluppo industriale, pubblicato ogni anno dalla Commissione europea (DG Ricerca e innovazione e Centro comune di ricerca), fornisce informazioni sulle 1 400 società più importanti del mondo (400 basate nell'UE e 1 000 nei paesi terzi) classificate secondo gli investimenti realizzati in R&S. Esso misura il valore totale del loro investimento complessivo in R&S, indipendentemente dal luogo dove tali attività R&S si svolgono.

L'Unione dell'innovazione è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'Unione dell'innovazione vuole fare dell'Europa una protagonista nel mondo della scienza e rimuovere gli ostacoli all'innovazione, quali il costo dei brevetti, la frammentazione del mercato, la lentezza della normalizzazione e la carenza di competenze, che attualmente impediscono alle idee di giungere rapidamente sul mercato. Essa mira inoltre a rivoluzionare il modo in cui i settori pubblico e privato collaborano tra loro, in particolare tramite partenariati per l'innovazione tra le istituzioni europee, le autorità nazionali e regionali e le imprese.

Per ulteriori informazioni e per una visualizzazione completa delle 50 imprese più importanti si veda il [MEMO/11/705](#)

Il "Quadro di valutazione 2011 dell'UE sugli investimenti nella ricerca e sviluppo industriale" e altre relazioni IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis – Monitoraggio e analisi della ricerca industriale) sono disponibili all'indirizzo: <http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm>

Per ulteriori informazioni sull'Unione dell'innovazione

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Contatti:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

I parlamenti nazionali all'altezza della sfida

Bruxelles, 10 giugno 2011 – Nel 2010 il dialogo politico tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali si è notevolmente rafforzato. Dopo il varo di questa iniziativa politica da parte del presidente Barroso nel 2006, i parlamenti nazionali hanno ora nuove importanti responsabilità nel processo decisionale europeo previsto dal trattato di Lisbona. Come mostra la relazione annuale adottata oggi dalla Commissione sui rapporti con i parlamenti nazionali, questi ultimi stanno cogliendo questa opportunità per impegnarsi più da vicino e in modo più che mai costruttivo nelle questioni europee.

Maros Šefčovič, vicepresidente della Commissione per le Relazioni interistituzionali e l'amministrazione, ha dichiarato: *"Dall'entrata in vigore del nuovo trattato il numero dei pareri dei parlamenti nazionali trasmessi alla Commissione europea è notevolmente aumentato e non possiamo che rallegrarci di questo segnale chiaro e assolutamente positivo: i parlamenti nazionali vogliono essere più partecipi delle questioni europee e in una fase molto più precoce che in passato. La Commissione si è fortemente impegnata ad approfondire il dialogo politico con i parlamenti nazionali e ad ampliare ulteriormente i contatti e gli scambi con tutte le 40 camere parlamentari nazionali dei 27 Stati membri."*

La relazione adottata oggi mostra quanto il dialogo politico al centro dei rapporti della Commissione con i parlamenti nazionali si sia ampliato e approfondito nel corso del 2010. I parlamenti nazionali hanno infatti presentato 387 pareri su un vasto ventaglio di argomenti, con un aumento di quasi il 60%.

Nel quadro di questo dialogo politico, la piena introduzione del meccanismo di controllo della sussidiarietà nel 2010 ha conferito ai parlamenti nazionali un ruolo importante nel verificare il rispetto di tale principio fondamentale. Il maggior numero di pareri con cui è stata segnalata alla Commissione una possibile violazione del principio di sussidiarietà ha riguardato la direttiva sui lavoratori stagionali (8 voti) e, più di recente, la proposta relativa alla base imponibile consolidata comune per le società (13 voti). La Commissione presta la dovuta attenzione a tutti questi pareri, sebbene essi siano numericamente al di sotto della soglia minima (18 voti)¹ prevista per il riesame di una sua proposta.

¹ Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto. Un progetto di atto legislativo deve essere riesaminato nel caso in cui i pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali rappresentino almeno un terzo (18) di tutti i voti loro assegnati (54). Tale soglia è pari ad un quarto (14 voti) qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità, anch'essa adottata oggi, descrive nei dettagli come la Commissione applica concretamente questi principi fondamentali nel suo operato. Insieme, le due relazioni sottolineano il fermo impegno della Commissione nel promuovere un processo decisionale di alta qualità e un dialogo politico veramente europeo.

Per la relazione:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_it.htm

Referenti:

[Antonio Gravili](#) (+32 2 295 43 17)

[Marilyn Carruthers](#) (+32 2 299 94 51)

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/77/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2011

che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, la durata della protezione per gli artisti, interpreti o esecutori, e i produttori di fonogrammi è cinquanta anni.
- (2) Per gli artisti, interpreti o esecutori, questo periodo ha inizio con l'esecuzione o, quando la fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico nei cinquanta anni che seguono l'esecuzione, dopo la prima pubblicazione o la prima comunicazione al pubblico, a seconda di quale dei due eventi si sia verificato prima.
- (3) Per i produttori di fonogrammi il periodo ha inizio con la fissazione del fonogramma o con la sua lecita pubblicazione nei cinquanta anni che seguono la fissazione o, qualora non sia così pubblicato, dalla sua lecita comunicazione al pubblico nei cinquanta anni che seguono la fissazione.

- (4) L'importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori, dovrebbe riflettersi in un livello di protezione che riconosca il loro apporto artistico e creativo.
- (5) Gli artisti, interpreti o esecutori, iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione di cinquanta anni, applicabile alle fissazioni delle esecuzioni, è spesso insufficiente a proteggere le loro esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. Pertanto, taluni artisti, interpreti o esecutori, si trovano a far fronte a un calo di reddito nei loro ultimi anni di vita. Inoltre, gli artisti, interpreti o esecutori, spesso non possono avvalersi dei loro diritti per evitare o limitare un uso discutibile delle loro esecuzioni che possono avvenire quando essi sono ancora in vita.
- (6) Il ricavo derivante dai diritti esclusivi di riproduzione e messa a disposizione, come stabilito dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ⁽⁴⁾, nonché dall'equo compenso per riproduzioni per uso privato ai sensi di detta direttiva e dai diritti esclusivi di distribuzione e noleggio ai sensi della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale ⁽⁵⁾, dovrebbero essere a disposizione degli artisti, interpreti o esecutori, almeno per tutto l'arco della loro vita.
- (7) La durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi dovrebbe pertanto essere estesa a settanta anni dal pertinente evento.
- (8) I diritti sulla fissazione dell'esecuzione dovrebbero tornare all'artista, interprete o esecutore, qualora, ai sensi della convenzione internazionale relativa alla protezione

⁽¹⁾ GU C 182 del 4.8.2009, pag. 36.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 331) e decisione del Consiglio del 12 settembre 2011.

⁽³⁾ GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.

degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, un produttore di fonogrammi non metta in vendita un numero sufficiente di copie di un fonogramma che, in assenza di estensione della durata, sarebbe di pubblico dominio, o non metta tale fonogramma a disposizione del pubblico. Tale opzione dovrebbe essere disponibile alla scadenza di un congruo lasso di tempo concesso al produttore di fonogrammi per realizzare entrambe le forme di utilizzazione. I diritti sul fonogramma del produttore di fonogrammi dovrebbero pertanto scadere per evitare una situazione in cui tali diritti coesistano con quelli che l'artista, interprete o esecutore, ha sulla fissazione dell'esecuzione, laddove questi ultimi diritti non siano più trasferiti o ceduti al produttore di fonogrammi.

- (9) Quando avviano una relazione contrattuale con un produttore di fonogrammi, gli artisti, interpreti o esecutori, sono tenuti di norma a trasferire o cedere al produttore di fonogrammi i loro diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione delle fissazioni delle loro esecuzioni. In contropartita, alcuni artisti, interpreti o esecutori, ricevono un anticipo sulle royalties e beneficiano di pagamenti solo quando il produttore di fonogrammi abbia recuperato l'anticipo iniziale e operato alcune detrazioni previste dal contratto. Altri artisti, interpreti o esecutori, trasferiscono o cedono i loro diritti esclusivi dietro corresponsione di un pagamento unico (remunerazione non ricorrente). Si tratta in particolare del caso di artisti, interpreti o esecutori, che hanno un ruolo meno importante e il cui nome non viene menzionato («artisti non affermati»), ma talvolta anche di artisti, interpreti o esecutori, il cui nome viene menzionato («artisti affermati»).
- (10) Per garantire che gli artisti, interpreti o esecutori, che hanno trasferito o ceduto i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi beneficino effettivamente dell'estensione della durata, è opportuno introdurre una serie di misure di accompagnamento.
- (11) Una prima misura di accompagnamento dovrebbe consistere nell'imposizione ai produttori di fonogrammi dell'obbligo di accantonare, almeno una volta all'anno, un importo pari al 20 % del ricavo dei diritti esclusivi di distribuzione, riproduzione e messa a disposizione dei fonogrammi. Per «ricavo» si intende il ricavo che deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.
- (12) Il pagamento di tali somme dovrebbe essere riservato esclusivamente agli artisti, interpreti o esecutori, le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito o ceduto i propri diritti al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. Le somme accantonate su tale base dovrebbero essere distribuite ai singoli artisti non affermati almeno una volta all'anno. Tale distribuzione dovrebbe essere affidata a società di gestione collettiva e possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili. Per evitare l'imposizione di un onere eccessivo connesso alla raccolta e alla gestione di tali entrate, gli Stati membri dovrebbero poter regolamentare entro quali limiti le microimprese sono soggette all'obbligo di contribuire qualora i suddetti pagamenti risultassero irragionevoli rispetto ai costi della raccolta e della gestione delle entrate in questione.
- (13) Tuttavia, l'articolo 5 della direttiva 2006/115/CE conferisce già agli artisti, interpreti o esecutori, un diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione per il noleggio, tra l'altro, di fonogrammi. Analogamente, nella prassi contrattuale gli artisti, interpreti o esecutori, non trasferiscono di regola ai produttori di fonogrammi i propri diritti a una remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE e a un equo compenso per riproduzioni per uso privato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE. Pertanto, ai fini del calcolo dell'importo complessivo che un produttore di fonogrammi è tenuto a riservare al pagamento della remunerazione supplementare, non si dovrebbe tenere conto del ricavo che il produttore di fonogrammi ha ottenuto dal noleggio di fonogrammi, della remunerazione equa e unica ottenuta per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico o dell'equo compenso ottenuto per copia privata.
- (14) Una seconda misura di accompagnamento concepita per riequilibrare i contratti in virtù dei quali gli artisti, interpreti o esecutori, trasferiscono i propri diritti esclusivi, in cambio di royalties, a un produttore di fonogrammi, dovrebbe consistere in una «*tabula rasa*» per quegli artisti, interpreti o esecutori, che hanno ceduto i propri diritti esclusivi sopra menzionati ai produttori di fonogrammi in cambio di royalties o di una remunerazione. Affinché gli artisti, interpreti o esecutori, possano beneficiare pienamente della proroga della durata di protezione, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che, in virtù di accordi tra produttori di fonogrammi ed artisti, interpreti o esecutori, a questi ultimi sia corrisposta durante il periodo di proroga una royalty o una remunerazione svincolata da pagamenti anticipati o da detrazioni stabilite contrattualmente.
- (15) Ai fini della certezza del diritto è opportuno stabilire che, in assenza di chiare indicazioni contrarie nel contratto, un trasferimento o una cessione contrattuali dei diritti sulla fissazione di un'esecuzione, conclusi prima della data entro la quale gli Stati membri devono adottare le misure di attuazione della presente direttiva, continuano a produrre i loro effetti nel periodo di estensione della durata.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che talune condizioni contrattuali che prevedono pagamenti ricorrenti possano essere rinegoziate a vantaggio di artisti, interpreti o esecutori. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure per disciplinare i casi in cui la rinegoziazione non vada a buon fine.
- (17) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme e gli accordi nazionali che sono compatibili con le sue disposizioni, quali i contratti collettivi conclusi negli Stati membri tra le organizzazioni che rappresentano gli artisti, interpreti o esecutori, e le organizzazioni che rappresentano i produttori.

- (18) In alcuni Stati membri le composizioni musicali con testo beneficiano di un periodo unico di protezione, calcolato a decorrere dalla morte del coautore che muore per ultimo, mentre in altri Stati membri si applicano periodi di protezione differenti per la musica e il testo. Le composizioni musicali con testo sono in gran prevalenza scritte a più mani. Ad esempio, un'opera è spesso il frutto di un librettista e di un compositore. Inoltre, in generi musicali come il jazz, il rock e la musica pop, il processo creativo è spesso di natura collaborativa.
- (19) Di conseguenza l'armonizzazione della durata della protezione per le composizioni musicali con testo, in cui parole e musica sono state create per essere utilizzate insieme, è incompleta, il che dà origine a ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi, ad esempio dei servizi di gestione collettiva transfrontalieri. Al fine di garantire la rimozione di tali ostacoli, tutte queste opere, oggetto di protezione alla data alla quale gli Stati membri devono recepire la presente direttiva, dovrebbero beneficiare della stessa durata armonizzata di protezione in tutti gli Stati membri.
- (20) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/116/CE.
- (21) Poiché gli obiettivi delle misure di accompagnamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto misure nazionali in questo ambito porterebbero a una distorsione della concorrenza o inciderebbero sull'ambito di applicazione dei diritti esclusivi di un produttore di fonogrammi che sono definiti dalla legislazione dell'Unione, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i loro provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2006/116/CE

La direttiva 2006/116/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«7. La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade settanta anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere

dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: l'autore del testo e il compositore della composizione musicale, purché entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.»

- 2) l'articolo 3 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tuttavia:

— se una fissazione dell'esecuzione con un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquanta anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico,

— se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.»

- b) al paragrafo 2, nella seconda e nella terza frase, il termine «cinquanta» è sostituito dal termine «settanta»;

- c) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis. Se, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l'artista, interprete o esecutore, può risolvere il contratto con cui l'artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi ("contratto di trasferimento o cessione"). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione può essere esercitato se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla notifica dell'artista, interprete o esecutore, dell'intenzione di risolvere il contratto di trasferimento o cessione ai sensi della frase che precede, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui a tale frase. L'artista, interprete o esecutore, non può rinunciare al diritto di risolvere il contratto. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù del presente paragrafo, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.

⁽¹⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

2 *ter*. Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. L'artista, interprete o esecutore, non può rinunciare al diritto di ottenere tale remunerazione annua supplementare.

2 *quater*. L'importo complessivo che il produttore di fonogrammi deve riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 *ter* corrisponde al 20 % del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell'anno che precede quello in cui è versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.

Gli Stati membri garantiscono che i produttori di fonogrammi siano tenuti, su richiesta, a fornire agli artisti, interpreti o esecutori, aventi diritto la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 *ter*, ogni informazione eventualmente necessaria per garantire il pagamento di tale remunerazione.

2 *quinqies*. Gli Stati membri provvedono a che il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 *ter* sia amministrato da società di gestione collettiva.

2 *sexies*. Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti, dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.»

3) all'articolo 10 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5. L'articolo 3, paragrafi da 1 a 2 *sexies*, nella versione in vigore al 31 ottobre 2011, si applica alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi sono ancora protetti in virtù di tali disposizioni nella versione in vigore al 30 ottobre 2011, quale al 1° novembre 2013, e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data.

6. L'articolo 1, paragrafo 7, si applica alle composizioni musicali con testo di cui almeno la composizione musicale o

le parole sono protetti in almeno uno Stato membro al 1° novembre 2013 e alle composizioni musicali con testo successive a tale data.

Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica eventuali atti di sfruttamento eseguiti anteriormente al 1° novembre 2013. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per proteggere, in particolare, i diritti acquisiti dei terzi.»

4) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

Misure transitorie

1. In assenza di chiare indicazioni contrattuali contrarie, si considera che un contratto di trasferimento o cessione concluso anteriormente al 1° novembre 2013 continua a produrre i suoi effetti oltre la data alla quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, nella versione in vigore al 30 ottobre 2011, l'artista, interprete o esecutore, non sarebbe più protetto.

2. Gli Stati membri possono disporre che i contratti di trasferimento o cessione che autorizzano un artista, interprete o esecutore, a ricevere pagamenti ricorrenti e che sono conclusi anteriormente al 1° novembre 2013 possano essere modificati dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.»

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 1° novembre 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Relazione

1. Entro il 1° novembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva alla luce dello sviluppo del mercato digitale corredata, se del caso, di una proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE.

2. Entro il 1° gennaio 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione nella quale valuta l'eventuale necessità di prorogare la durata di protezione dei diritti di artisti, interpreti ed esecutori, e produttori nel settore audiovisivo corredata, se del caso, delle opportune proposte. Se del caso, la Commissione presenta una proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 27 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2011

relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati

[notificata con il numero C(2011) 6974]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/665/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, l'Agenzia ferroviaria europea (l'Agenzia) istituisce e tiene un registro dei tipi di veicoli ferroviari cui gli Stati membri hanno rilasciato l'autorizzazione di messa in servizio sulla rete ferroviaria dell'Unione.
- (2) Per alcuni veicoli esistenti non è possibile stabilire una corrispondenza con un tipo di veicolo autorizzato a norma dell'articolo 26 della direttiva 2008/57/CE, tuttavia la possibilità di inserire le caratteristiche tecniche di tutti i veicoli in servizio in un unico registro potrebbe essere utile al settore ferroviario.
- (3) Le eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo menzionate all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2008/57/CE nella maggior parte dei casi sono soggette ad un codice specifico. È necessario armonizzare tali codici delle restrizioni. L'uso dei codici nazionali delle restrizioni dovrebbe limitarsi a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l'applicazione in altri Stati membri. È necessario quindi che l'Agenzia aggiorni regolarmente l'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni e dei codici nazionali e lo pubblichi sul proprio sito web.
- (4) A norma dell'articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, in caso di concessione, modifica, sospensione o revoca di un'autorizzazione del tipo in uno Stato membro, l'autorità nazionale di sicurezza dello stesso ne informa l'Agenzia affinché questa possa aggiornare il registro. Il registro dovrebbe includere tipi di veicoli auto-

rizzati a norma dell'articolo 26 della direttiva 2008/57/CE. Pertanto, quando informano l'Agenzia, le autorità nazionali di sicurezza dovrebbero indicare quali parametri del tipo in questione sono stati controllati sulla base delle norme nazionali notificate. Tale indicazione dovrebbe avvenire a norma del documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.

- (5) L'Agenzia ferroviaria europea ha presentato la propria raccomandazione ERA/REC/07-2010/INT alla Commissione il 20 dicembre 2010.
- (6) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le specifiche del registro europeo dei tipi autorizzati di veicoli di cui all'articolo 34 della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 2

Specifiche del registro europeo dei tipi di veicolo autorizzati

1. L'Agenzia sviluppa, gestisce e conserva il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati sulla base delle specifiche indicate agli allegati I e II.
2. Il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (ERATV) contiene i dati relativi ai tipi di veicoli autorizzati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 2008/57/CE.
3. Si considera che i tipi di veicoli autorizzati da uno Stato membro prima del 19 luglio 2010, per i quali uno o più veicoli sono stati autorizzati in uno o più Stati membri ai sensi degli articoli 22 o 24 della direttiva 2008/57/CE dopo il 19 luglio 2010, ricadano nel disposto dell'articolo 26 della direttiva

⁽¹⁾ GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

2008/57/CE e debbano essere registrati nell'ERATV. In questo caso i dati da registrare possono limitarsi ai parametri che sono stati verificati durante la procedura di autorizzazione del tipo.

4. I tipi di veicoli che possono essere registrati su base volontaria sono quelli indicati alla sezione 1 dell'allegato I.

5. La struttura del numero che ogni tipo di veicolo riceve è quella indicata all'allegato III.

6. Il registro è operativo entro il 31 dicembre 2012. Nel frattempo l'Agenzia pubblica le informazioni relative ai tipi autorizzati di veicoli sul proprio sito Internet.

Articolo 3

Informazioni che le autorità nazionali di sicurezza devono trasmettere

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di sicurezza trasmettano le informazioni sulle autorizzazioni del tipo da essi rilasciate, come indicato all'allegato II.

2. Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a norma di quanto dispone la sezione 5.2 dell'allegato I.

3. Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni per mezzo del formulario elettronico standard reperibile su Internet e compilando i campi pertinenti.

4. Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni relative alle autorizzazioni dei tipi di veicoli da esse rilasciate dopo il 19 luglio 2010 e prima dell'entrata in vigore della presente decisione, non oltre quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

Codici delle restrizioni

1. I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri.

L'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni per l'intero sistema ferroviario dell'Unione è aggiornato dall'Agenzia e pubblicato sul suo sito Internet.

Se un'autorità nazionale di sicurezza ritiene che sia necessario aggiungere un nuovo codice all'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni, chiede all'Agenzia di esaminare l'inserimento di questo nuovo codice.

L'Agenzia esamina la richiesta consultandosi con le altre autorità nazionali di sicurezza. Se lo giudica opportuno, l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco. Prima della

pubblicazione dell'elenco modificato, l'Agenzia lo comunica alla Commissione assieme alla richiesta di modifica e alla sua valutazione.

La Commissione informa gli Stati membri attraverso il comitato istituito a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.

2. L'Agenzia mantiene aggiornato l'elenco dei codici delle restrizioni nazionali. L'uso dei codici nazionali delle restrizioni sarà limitato a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l'applicazione in altri Stati membri.

Per i tipi di restrizioni non indicati nell'elenco di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di sicurezza chiede all'Agenzia l'inserimento di un nuovo codice nell'elenco dei codici delle restrizioni nazionali. L'Agenzia esamina la richiesta consultandosi con le altre autorità nazionali di sicurezza. Se lo giudica opportuno l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco. Prima della pubblicazione dell'elenco modificato, l'Agenzia lo comunica alla Commissione assieme alla richiesta di modifica e alla sua valutazione.

La Commissione informa gli Stati membri attraverso il comitato istituito a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.

3. Il codice di restrizioni per autorità di sicurezza multinazionali viene considerato come i codici delle restrizioni nazionali.

4. L'uso di restrizioni prive di codice è limitato a quelle restrizioni che a causa del loro carattere particolare non possono probabilmente essere applicate a diversi tipi di veicoli.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. L'Agenzia pubblica e aggiorna una guida per l'applicazione per il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati. Tra le altre informazioni, tale guida comprende per ogni parametro un riferimento alle clausole delle specifiche tecniche per l'interoperabilità che fissano i requisiti per tale parametro.

2. L'Agenzia presenta una raccomandazione alla Commissione sull'eventuale inserimento nel registro di tipi di veicoli che sono stati autorizzati prima del 19 luglio 2010 e sul possibile emendamento della presente decisione, sulla base dell'esperienza acquisita entro non oltre diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.

Articolo 6

Data della domanda

La presente decisione entra in vigore il 15 aprile 2012.

*Articolo 7***Destinatari**

L'Agenzia ferroviaria europea e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

ALLEGATO I

SPECIFICHE DEL REGISTRO EUROPEO DEI TIPI DI VEICOLI AUTORIZZATI

1. TIPI DI VEICOLI DA REGISTRARE SU BASE VOLONTARIA

I tipi di veicoli autorizzati prima del 19 luglio 2010 per i quali non sono stati autorizzati nuovi veicoli dopo il 19 luglio 2010 possono essere registrati nell'ERATV su base volontaria.

Inoltre possono essere registrati sempre su base volontaria i seguenti tipi di veicolo:

- veicoli autorizzati per la messa in servizio prima del 19 luglio 2010 per i quali è stata rilasciata un'ulteriore autorizzazione per la messa in servizio ai sensi dell'articolo 23 o 25 della direttiva 2008/57/CE,
- veicoli autorizzati per la messa in servizio prima del 19 luglio 2010 per i quali è stata rilasciata un'ulteriore autorizzazione per la messa in servizio a seguito di aggiornamento o rinnovo,
- veicoli provenienti da paesi terzi e autorizzati sul territorio UE in conformità al Protocollo del 1999 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e in particolare le sue appendici F e G, oppure
- veicoli provenienti da paesi terzi e autorizzati a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2008/57/CE.

In questi quattro casi di registrazione volontaria, i dati da registrare possono limitarsi ai parametri che sono stati verificati durante la procedura di autorizzazione.

I permessi temporanei, come i permessi per percorsi di prova e collaudo, non vengono registrati nell'ERATV.

2. ARCHITETTURA FUNZIONALE

2.1. Gestione dell'ERATV

L'Agenzia conserva e gestisce l'ERATV. L'Agenzia crea gli account per gli utenti e per la concessione di diritti di accesso su richiesta delle autorità nazionali di sicurezza in conformità alla presente specifica.

2.2. Indirizzo dell'ERATV

ERATV è un'applicazione che si trova in Internet. L'indirizzo dell'ERATV è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia.

2.3. Utizzatori e diritti di accesso dell'utilizzatore

Gli utilizzatori dell'ERATV sono i seguenti:

Utilizzatore	Diritti di accesso	Log in, account degli utenti
Autorità nazionale di sicurezza dello Stato membro	Presentazione di dati relativi a tale Stato membro che l'Agenzia deve convalidare	Logging con nome dell'utilizzatore e password
	Consultazione senza limitazioni di tutti i dati, inclusi quelli per i quali è pendente la convalida	Non vengono messi a disposizione account funzionali o anonimi. Se l'autorità di sicurezza lo richiede vengono creati più account.
Agenzia	Convalida concernente la conformità alla presente specifica e pubblicazione dei dati presentati da un'autorità nazionale di sicurezza	Logging in con nome dell'utilizzatore e password
	Consultazione senza limitazioni di tutti i dati, inclusi quelli per i quali è pendente la convalida	
Pubblico	Consultazione dei dati convalidati	Non pertinente

2.4. Interfaccia con sistemi esterni

Ogni tipo di veicolo registrato (vale a dire convalidato e reso pubblico) nell'ERATV sarà accessibile attraverso un hyperlink. Questi hyperlinks possono essere utilizzati da applicazioni esterne.

Viene prestata attenzione a eventuali link tra l'ERATV e il registro europeo centralizzato virtuale dei veicoli (ECVVR) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Come prevede la decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).

2.5. Collegamenti con altri registri e banche dati

Al momento di sviluppare l'ERATV l'Agenzia tiene pienamente conto delle interfacce, inclusi i periodi di transizione coordinati, con i seguenti registri e banche dati:

- registri di immatricolazione nazionali ⁽¹⁾ (NVR) e ECVVR: il formato dei dati sul tipo di veicolo nell'ECVVR deve presentare una corrispondenza di uno a uno con la designazione dei tipi e, ove possibile, con le versioni di tipo nell'ERATV,
- registro delle infrastrutture (RINF) ⁽²⁾: gli elenchi di parametri e il formato dei dati del RINF e dell'ERATV corrispondono reciprocamente, compresi gli eventuali aggiornamenti o modifiche delle specifiche RINF e ERATV,
- documento di riferimento delle norme nazionali (articolo 27 della direttiva 2008/57/CE): una volta che il documento di riferimento è disponibile, l'elenco di parametri per i quali la valutazione di conformità viene fatta rispetto alle norme nazionali indicate nell'ERATV deve avere una corrispondenza di uno a uno con l'elenco dei parametri indicati nel documento di riferimento. L'ERATV non deve permettere un riferimento ad un parametro che non sia incluso nel documento di riferimento.

2.6. Disponibilità

Di norma, l'ERATV deve essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all'anno con una disponibilità del sistema obiettivo del 98 %. Tuttavia in caso di guasto intervenuto al di fuori del normale orario di lavoro dell'Agenzia, il ripristino del servizio viene gestito il giorno lavorativo dell'Agenzia successivo a quello in cui si è verificato il guasto. L'indisponibilità del sistema deve essere ridotta al minimo durante la manutenzione.

2.7. Sicurezza

Gli account e le password degli utilizzatori creati dall'Agenzia non devono essere comunicati a terzi e devono essere utilizzati unicamente in conformità alla presente specifica.

3. ARCHITETTURA TECNICA

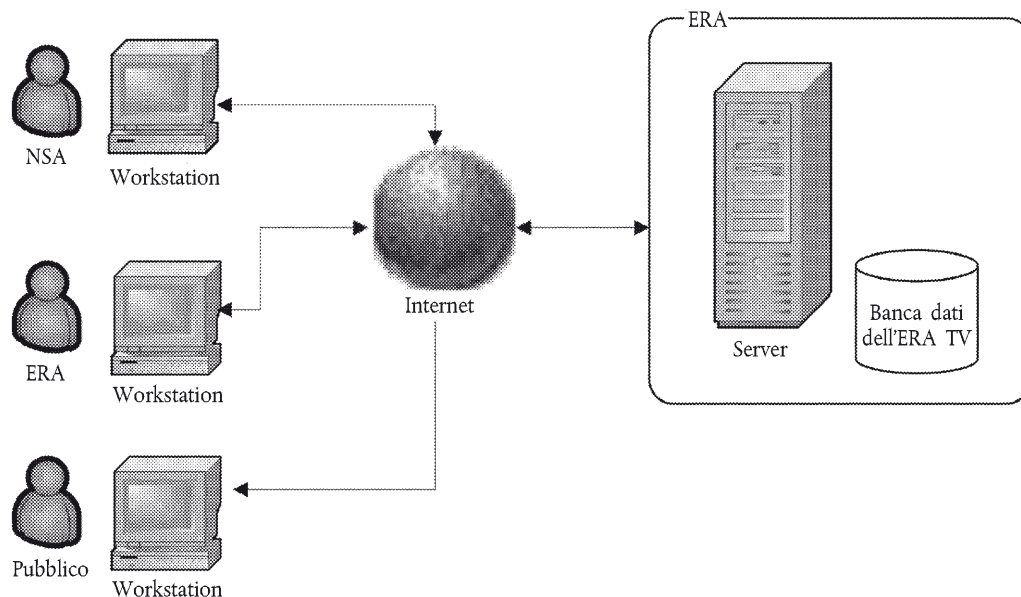
3.1. Architettura di sistema

L'ERATV è un'applicazione che si trova su Internet conservata e gestita dall'Agenzia.

L'ERATV è in grado di contenere informazioni complete relative a 35 000 tipi di veicoli.

Gli utilizzatori hanno la possibilità di connettersi all'ERATV attraverso un collegamento Internet standard.

L'architettura dell'ERATV è illustrata nella seguente immagine:



⁽¹⁾ Come prevede la decisione 2007/756/CE.

⁽²⁾ Come prevede la decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (GU L 256 dell'1.10.2011, pag. 1).

3.2. Requisiti del sistema

Per collegarsi all'ERATV è necessario disporre di un navigatore e di un accesso a Internet.

4. MODI DI FUNZIONAMENTO

I modi di funzionamento dell'ERATV sono i seguenti:

- modo normale. Durante il modo di funzionamento normale sono disponibili tutte le funzionalità,
- modo di manutenzione. Durante il modo di manutenzione l'ERATV può non essere accessibile agli utilizzatori.

5. REGOLE RELATIVE ALL'INSERIMENTO E ALLA CONSULTAZIONE DI DATI

5.1. Principi generali

Ogni autorità nazionale di sicurezza presenta informazioni relative alle autorizzazioni dei tipi di veicoli da essa rilasciate.

L'ERATV comprende uno strumento situato su Internet per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di sicurezza e l'Agenzia. Questo strumento permette i seguenti scambi di informazioni:

- 1) presentazione di dati per il registro da parte di un'autorità nazionale di sicurezza all'Agenzia tra cui:
 - a) i dati relativi al rilascio di un'autorizzazione per un nuovo tipo di veicolo (in questo caso l'autorità nazionale di sicurezza trasmette l'intera serie di dati indicata all'allegato II);
 - b) i dati relativi al rilascio di un'autorizzazione per un tipo di veicolo precedentemente registrato nell'ERATV (in questo caso l'autorità nazionale di sicurezza trasmette solo i dati relativi all'autorizzazione, vale a dire i campi della Sezione 3 dell'elenco di cui all'allegato II);
 - c) i dati relativi alla modifica di un'autorizzazione esistente (in questo caso l'autorità nazionale di sicurezza trasmette solo i dati relativi ai campi che devono essere modificati; ciò può non comprendere la modifica dei dati relativi alle caratteristiche del veicolo);
 - d) i dati relativi alla sospensione di un'autorizzazione esistente (in questo caso l'autorità nazionale di sicurezza trasmette solo la data di sospensione);
 - e) i dati relativi alla riattivazione di un'autorizzazione esistente (in questo caso l'autorità nazionale di sicurezza trasmette solo i dati relativi ai campi che devono essere modificati), distinguendo tra:
 - riattivazione senza modifica di dati,
 - riattivazione con modifica di dati (questi dati possono non riguardare le caratteristiche del veicolo);
 - f) dati relativi alla revoca di un'autorizzazione;
 - g) dati relativi alla correzione di un errore;
- 2) invio di richieste per chiarimento e/o correzione di dati da parte dell'Agenzia ad un'autorità nazionale di sicurezza;
- 3) invio di risposte da parte di un'autorità nazionale di sicurezza alle richieste di chiarimento e/o correzione provenienti dall'Agenzia.

L'autorità nazionale di sicurezza trasmette i dati per l'aggiornamento elettronico del registro attraverso un'applicazione Internet e utilizzando il formulario elettronico che figura su Internet compilando i campi pertinenti come indicato nell'allegato II.

L'Agenzia controlla i dati trasmessi dall'autorità nazionale di sicurezza sotto il profilo della conformità alla presente specifica e li convalida oppure chiede un chiarimento.

Se l'Agenzia ritiene che i dati trasmessi dall'autorità nazionale di sicurezza non siano conformi alla presente specifica, invia all'autorità nazionale di sicurezza una richiesta di correzione o di chiarimento dei dati trasmessi.

Per ogni aggiornamento di dati concernente un tipo di veicolo il sistema genera un messaggio di conferma, che verrà inviato per posta elettronica agli utilizzatori dell'autorità nazionale di sicurezza che ha trasmesso i dati, all'autorità nazionale di sicurezza di tutti gli altri Stati membri quando il tipo è autorizzato e all'Agenzia.

5.2. Trasmissione di dati da parte dell'autorità nazionale di sicurezza

5.2.1. Rilascio di un'autorizzazione di un nuovo tipo di veicolo

L'autorità nazionale di sicurezza informa l'Agenzia su eventuali autorizzazioni di un nuovo tipo di veicolo entro venti (20) giorni lavorativi successivi al rilascio dell'autorizzazione.

L'Agenzia controlla l'informazione trasmessa dall'autorità nazionale di sicurezza ed entro venti (20) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida e assegna al tipo di veicolo un numero come indicato nell'allegato III o chiede una correzione o un chiarimento. In particolare, al fine di impedire duplicazioni involontarie di tipi nell'ERATV, l'Agenzia verifica, nella misura in cui i dati disponibili nell'ERATV lo consentono, che il tipo in questione non sia già stato registrato da un altro Stato membro.

Dopo la convalida delle informazioni trasmesse dall'autorità nazionale di sicurezza, l'Agenzia assegna al nuovo tipo di veicolo il suo numero. Le regole relative all'assegnazione del numero al tipo di veicolo figurano nell'allegato III.

5.2.2. Rilascio di un'autorizzazione ad un nuovo tipo di veicolo registrato in precedenza nell'ERATV.

L'autorità nazionale di sicurezza informa l'Agenzia su eventuali autorizzazioni di un tipo di veicolo già registrato nell'ERATV (come un tipo autorizzato da un altro Stato membro) entro i (20) giorni lavorativi successivi al rilascio dell'autorizzazione.

L'Agenzia controlla l'informazione trasmessa dall'autorità nazionale di sicurezza ed entro dieci (10) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento.

Dopo la convalida dell'informazione presentata dall'autorità di sicurezza nazionale, l'Agenzia integra i dati relativi a questo tipo di veicolo con i dati relativi all'autorizzazione nello Stato membro dell'autorità nazionale di sicurezza che ha rilasciato l'autorizzazione.

5.2.3. Modifica apportata ad un'autorizzazione esistente

L'autorità nazionale di sicurezza informa l'Agenzia di eventuali modifiche ad un'autorizzazione esistente per un tipo di veicolo entro venti (20) giorni lavorativi successivi al rilascio dell'autorizzazione.

L'Agenzia controlla l'informazione trasmessa dall'autorità nazionale di sicurezza ed entro dieci (10) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento. In particolare l'Agenzia verifica che i cambiamenti richiesti consistano effettivamente in una modifica ad un'autorizzazione di un tipo esistente (ad esempio modifica delle condizioni dell'autorizzazione, modifiche dell'attestato di esame del tipo) e non costituiscono un nuovo tipo di veicolo.

Dopo la convalida dell'informazione presentata dall'autorità nazionale di sicurezza, l'Agenzia pubblica l'informazione.

5.2.4. Sospensione

L'autorità nazionale di sicurezza informa l'Agenzia dell'eventuale sospensione di un'autorizzazione esistente per un tipo di veicolo entro (5) giorni lavorativi successivi alla dichiarazione di sospensione dell'autorizzazione.

L'Agenzia controlla l'informazione trasmessa dall'autorità nazionale di sicurezza ed entro cinque (5) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento.

5.2.5. Riattivazione senza modifica

L'autorità nazionale di sicurezza informa l'Agenzia della riattivazione di un'autorizzazione per un tipo di veicolo precedentemente sospeso entro venti (20) giorni lavorativi successivi alla dichiarazione della riattivazione dell'autorizzazione. L'autorità nazionale di sicurezza conferma che l'autorizzazione originale è riattivata senza modifiche.

L'Agenzia controlla l'informazione trasmessa dall'autorità nazionale di sicurezza ed entro dieci (10) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento.

5.2.6. Riattivazione con modifica

L'autorità nazionale di sicurezza informa l'Agenzia della riattivazione di un'autorizzazione per un tipo di veicolo precedentemente sospeso entro venti (20) giorni lavorativi successivi alla dichiarazione della riattivazione dell'autorizzazione. L'autorità nazionale di sicurezza indica che la riattivazione è accompagnata da una modifica dell'autorizzazione originale. L'autorità nazionale di sicurezza trasmette l'informazione relativa a tale modifica.

Si applica la procedura menzionata al punto 5.2.3 supra per la modifica di un'autorizzazione.

5.2.7. Revoca

L'autorità nazionale di sicurezza informa l'Agenzia dell'eventuale revoca di un'autorizzazione esistente per un tipo di veicolo entro (5) giorni lavorativi successivi alla stessa.

L'Agenzia controlla l'informazione trasmessa dall'autorità nazionale di sicurezza ed entro cinque (5) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento.

Nei casi in cui un'autorizzazione ha un termine di validità, il sistema IT modifica automaticamente lo status dell'autorizzazione in «scaduta» in base al termine di validità indicato dalla pertinente autorità di sicurezza nazionale.

5.2.8. Modifica di un'autorizzazione che può portare ad una modifica di un tipo di veicolo registrato

Prima di chiedere una modifica di un'autorizzazione che può portare ad una modifica di un tipo di veicolo registrato, l'autorità nazionale di sicurezza si coordina con le autorità nazionali di sicurezza che hanno rilasciato l'autorizzazione per questo tipo registrato e in particolare l'autorità che ha registrato il tipo nell'ERATV.

5.3. Inserimento o modifica di dati da parte dell'Agenzia

Normalmente l'Agenzia non introduce dati nel registro. I dati vengono trasmessi dall'autorità nazionale di sicurezza e il ruolo dell'Agenzia consiste solo nella loro convalida e pubblicazione.

In circostanze eccezionali, come l'impossibilità tecnica di seguire la procedura normale, l'Agenzia può, dietro richiesta di un'autorità di sicurezza nazionale, inserire o modificare dati nell'ERATV. In questo caso, l'autorità nazionale di sicurezza che ha chiesto l'inserimento o la modifica di dati conferma i dati inseriti o modificati dall'Agenzia e quest'ultima documenta nelle forme dovute la procedura. Si applicano i termini per l'inserimento di dati nell'ERATV indicati nella sezione 5.2.

5.4. Pubblicazione di dati da parte dell'Agenzia

L'Agenzia rende pubblici i dati che sono stati convalidati.

5.5. Gestione di errori nei dati trasmessi

L'ERATV consente di correggere errori presenti nei dati registrati. Nei casi in cui si è proceduto a correggere un errore, l'ERATV indica la data di correzione.

5.6. Eventuali ricerche e relazioni

L'ERATV permette le seguenti comunicazioni:

1) per una autorità nazionale di sicurezza e l'Agenzia

- informazione indicata all'allegato II trasmessa da un'autorità nazionale di sicurezza e non convalidata dall'Agenzia per qualsiasi tipo di veicolo per il quale l'autorizzazione è attiva, sospesa o revocata (incluse le autorizzazioni scadute) fin tanto che tale informazione è conservata nei registri,
- relazioni a disposizione del pubblico;

2) per il pubblico

- informazione indicata all'allegato II trasmessa da un'autorità nazionale di sicurezza e convalidata dall'Agenzia per qualsiasi tipo di veicolo per il quale l'autorizzazione è attiva, sospesa o revocata (incluse le autorizzazioni scadute) fin tanto che tale informazione è conservata nei registri.

L'ERATV consente al pubblico di effettuare ricerche almeno secondo i seguenti criteri o una loro combinazione:

- per codice di tipo,
- per nome del tipo o parte di esso,
- per nome del costruttore o parte di esso,
- per categoria/sottocategoria del veicolo,
- per STI alla quale il tipo è conforme
- per Stato membro o combinazione di Stati membri dove il tipo di veicolo è autorizzato,
- per status dell'autorizzazione,
- per una delle caratteristiche tecniche.

Se opportuno i criteri di ricerca consentono di indicare una gamma di caratteristiche tecniche.

5.7. Registrazioni storiche

L'ERATV conserva tutte le registrazioni storiche di tutte le modifiche, tra cui correzione di errori, richieste di chiarimenti e risposte, relative ad un tipo di veicolo registrato per 10 anni dalla data di revoca dell'autorizzazione in tutti gli Stati membri e per 10 anni dalla data di ritiro della registrazione da un registro nazionale dell'ultimo veicolo di questo tipo, indipendentemente dai successivi sviluppi.

5.8. Notifica automatica di modifiche

In seguito a modifica, sospensione, riattivazione o revoca di un'autorizzazione di un tipo di veicolo, il sistema IT invia all'autorità nazionale di sicurezza dello Stato membro dove il tipo di veicolo è autorizzato un messaggio di posta elettronica automatico relativo alla modifica.

Nei casi in cui una autorizzazione ha un termine di validità, il sistema IT invia all'autorità nazionale di sicurezza un messaggio automatico di posta elettronica informandola in merito alla prossima data di scadenza tre (3) mesi prima di tale data.

6. GLOSSARIO

Termine o abbreviazione	Definizione
Veicolo	Veicolo ferroviario definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2008/57/CE.
Tipo	Tipo di veicolo definito all'articolo 2, lettera w), della direttiva 2008/57/CE. Il tipo deve riflettere l'unità che è stata sottoposta alla valutazione di conformità e all'autorizzazione. Tale unità può essere un singolo veicolo, una colonna di veicoli o un convoglio.
Versione	Versione di un tipo oggetto dell'attestato di esame del tipo.
Fabbricante	Persona fisica o giuridica che fabbrica un veicolo oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio. L'indicazione del fabbricante nell'ERATV serve solo come riferimento, non pregiudica i diritti di proprietà intellettuale, le responsabilità contrattuali o la responsabilità civile.
Titolare dell'autorizzazione	Soggetto che ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione del tipo di veicolo.
Restrizione	Condizione o limitazione indicata nell'autorizzazione del tipo di veicolo che si applica alla messa in servizio o all'uso di un veicolo in conformità a questo tipo. Le restrizioni non comprendono le caratteristiche tecniche che sono incluse nella sezione 4 dell'allegato II (Elenco e formato di parametri).
Modifica di autorizzazione	Decisione presa da un'autorità nazionale di sicurezza in base alla quale determinate condizioni di un'autorizzazione per un tipo di veicolo rilasciata in precedenza da tale autorità devono essere modificate. La modifica di un'autorizzazione può includere, ma non si limita a, restrizioni, modifica della data di validità, rinnovo dell'autorizzazione dopo un cambio delle regole.
Sospensione dell'autorizzazione	Decisione presa da un'autorità nazionale di sicurezza in base alla quale un'autorizzazione per un tipo di veicolo viene dichiarata temporaneamente non valida e nessun veicolo può essere autorizzato a essere messo in servizio sulla base della sua conformità al tipo in questione, fino a quando le cause che hanno motivato la sospensione non siano state analizzate. La sospensione dell'autorizzazione per un tipo di veicolo non si applica ai veicoli già in servizio.
Riattivazione dell'autorizzazione	Decisione presa da un'autorità nazionale di sicurezza in base alla quale una sospensione di autorizzazione da essa precedentemente dichiarata non è più di applicazione.
Revoca dell'autorizzazione	Decisione presa da un'autorità nazionale di sicurezza in base alla quale un'autorizzazione per un tipo di veicolo non è più valida e nessun veicolo può essere autorizzato alla messa in servizio sulla base della sua conformità al tipo in questione. La revoca dell'autorizzazione per un tipo di veicolo non si applica ai veicoli già in servizio.
Errore	Dati trasmessi o pubblicati che non corrispondono all'autorizzazione in questione per il tipo di veicolo. La modifica dell'autorizzazione non ricade in questa definizione.

ALLEGATO II

DATI DA REGISTRARE E FORMATO

Per ogni tipo di veicolo autorizzato l'ERATV include i seguenti dati:

- identificazione del tipo,
- fabbricante,
- conformità alle STI,
- autorizzazioni concesse in diversi Stati membri, incluse le informazioni generali relative a tali autorizzazioni, il loro status (valida, sospesa o revocata), elenco di parametri per i quali è stata verificata la conformità alle norme nazionali,
- caratteristiche tecniche.

I dati da registrare nell'ERATV per ogni tipo di veicolo e il loro formato sono indicati infra. I dati da registrare dipendono dalla categoria del veicolo come indicato infra.

I valori indicati per i parametri collegati alle caratteristiche tecniche sono quelli registrati nella documentazione tecnica che accompagna l'attestato di esame del tipo.

Nei casi in cui i possibili valori di un parametro si limitano ad un elenco predefinito, tali elenchi vengono conservati e aggiornati dall'Agenzia.

Per i tipi di veicolo che non sono conformi a tutte le pertinenti STI in vigore, l'autorità nazionale di sicurezza che ha rilasciato l'autorizzazione del tipo può limitare l'informazione da trasmettere sulle caratteristiche tecniche indicate alla sezione 4 infra ai parametri che sono stati verificati in conformità alle norme applicabili.

	Parametro	Formato dei dati	Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, no, facoltativo, punto in sospeso)			
			1. Veicoli trainanti	2. Veicoli viaggiatori rimorchiati	3. Carri merci	4. Veicoli speciali
0	Identificazione del tipo	Voce (dati mancanti)				
0.1	ID TIPO	[numero] XX-XXX-XXXX-X (in conformità all'allegato III)	Sì	Sì	Sì	Sì
0.2	Versioni comprese in questo tipo	[numero] XXX + [stringa di caratteri] (in conformità all'allegato III)	Sì	Sì	Sì	Sì
0.3	Data della registrazione nell'ERATV	[data] GG-MM-AAAA	Sì	Sì	Sì	Sì
1	Informazioni generali	Voce (dati mancanti)				
1.1	Nome del tipo	[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri)	F	F	F	F
1.2	Nome alternativo del tipo	[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri)	F	F	F	F
1.3	Nome del fabbricante	[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri) Selezione da un elenco predefinito, possibilità di aggiungere nuovi fabbricanti	Sì	Sì	Sì	Sì
1.4	Categoria	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (in conformità all'allegato III)	Sì	Sì	Sì	Sì

Parametro	Formato dei dati	Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, no, facoltativo, punto in sospeso)			
		1. Veicoli trainanti	2. Veicoli viaggiatori rimorchiati	3. Carri merci	4. Veicoli speciali
1.5	Sottocategoria	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (in conformità all'allegato III)	Sì	Sì	Sì
2	Conformità alle STI	Voce (dati mancanti)			
2.1	Conformità alle STI	Per ogni STI: [stringa di caratteri] Sì/No/Parziale/Non applicabile Selezione da un elenco predefinito di STI collegate ai veicoli (sia quelle in vigore che quelle precedentemente in vigore) (possibile selezione multipla)	Sì	Sì	Sì
2.2	Riferimento a «Certificati di esame del tipo CE» (se si applica il modulo SB) e/o a «Certificati di esame del progetto CE» (se si applica il modulo SH1)	[stringa di caratteri] (possibilità di indicare diversi certificati, ad esempio certificato per sottosistema materiale rotabile, certificato per CCS, ecc.)	Sì	Sì	Sì
2.3	Casi specifici applicabili (conformità di casi specifici con cui è stata valutata)	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato su STI (per ogni STI contrassegnata Sì o Ps)	Sì	Sì	Sì
2.4	Sezioni di STI non ottemperate	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato su STI (per ogni STI contrassegnata Ps)	Sì	Sì	Sì
3	Autorizzazioni	Voce (dati mancanti)			
3.1	Autorizzazione in	Voce (dati mancanti)			
3.1.1	Stato membro di autorizzazione	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito I codici sono quelli ufficialmente pubblicati e aggiornati sul sito Internet europeo nella guida di stile interistituzionale	Sì	Sì	Sì
3.1.2	Situazione attuale	Voce (dati mancanti)			
3.1.2.1	Qualifica	[stringa di caratteri] + [data] Campo compilato automaticamente dal sistema. Soluzioni possibili: ValidaSospesa GG-MM-AAAA, Revocata GG-MM-AAAA, Scaduta GG-MM-AAAA	Sì	Sì	Sì
3.1.2.2	Validità dell'autorizzazione (se definita)	[data] GG-MM-AAAA	Sì	Sì	Sì
3.1.2.3	Codici identificativi delle restrizioni	[stringa di caratteri] Codice assegnato dall'Agenzia	Sì	Sì	Sì
3.1.2.4	Restrizioni non codificate	[stringa di caratteri]	Sì	Sì	Sì
3.1.3	Dati precedenti	Voce (dati mancanti)			
3.1.3.1	Autorizzazione originale	Voce (dati mancanti)	Sì	Sì	Sì

Parametro		Formato dei dati	Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, no, facoltativo, punto in sospeso)			
			1. Veicoli trainanti	2. Veicoli viaggiatori rimorchiati	3. Carri merci	4. Veicoli speciali
3.1.3.1.1	Data	[data] GG-MM-AAAA	Sì	Sì	Sì	Sì
3.1.3.1.2	Titolare dell'autorizzazione	[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri) Selezione da un elenco predefinito, possibilità di aggiungere nuove organizzazioni	Sì	Sì	Sì	Sì
3.1.3.1.3	Riferimento del documento di autorizzazione	[stringa di caratteri] (EIN)	Sì	Sì	Sì	Sì
3.1.3.1.4	Riferimenti del certificato nazionale (se applicabile)	[stringa di caratteri]	Sì	Sì	Sì	Sì
3.1.3.1.5	Parametri per i quali è stata valutata la conformità alle norme nazionali in vigore	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato sulla decisione della Commissione 2009/965/CE	Sì	Sì	Sì	Sì
3.1.3.1.6	Osservazioni	[stringa di caratteri] (non più di 1 024 caratteri)	F	F	F	F
3.1.3.X	Modifica di autorizzazione	<i>Voce (dati mancanti) (X aumentato progressivamente da 2 in poi, tante volte quante sono le modifiche dell'autorizzazione del tipo che sono state pubblicate)</i>	Sì	Sì	Sì	Sì
3.1.3.X.1	Tipo di modifica	[stringa di caratteri] Testo da un elenco predefinito (modifica, sospensione, riattivazione, revoca)	Sì	Sì	Sì	Sì
3.1.3.X.2	Data	[data] GG-MM-AAAA	Sì	Sì	Sì	Sì
3.1.3.X.3	Titolare dell'autorizzazione (se applicabile)	[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri) Selezione da un elenco predefinito, possibilità di aggiungere nuove organizzazioni	Sì	Sì	Sì	Sì
3.1.3.X.4	Riferimento del documento di modifica dell'autorizzazione	[stringa di caratteri]	Sì	Sì	Sì	Sì
3.1.3.X.5	Riferimenti del certificato nazionale (se applicabile)	[stringa di caratteri]	Sì	Sì	Sì	Sì
3.1.3.X.6	Norme nazionali applicabili (se del caso)	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato sulla decisione della Commissione 2009/965/CE	Sì	Sì	Sì	Sì
3.1.3.X.7	Osservazioni	[stringa di caratteri] (non più di 1 024 caratteri)	F	F	F	F
3.X	Autorizzazione in	<i>Voce (dati mancanti) [X è progressivamente aumentato di un'unità a partire da 2 ogni volta che viene rilasciata un'autorizzazione per questo tipo (comprese quelle sospese e revocate)]. Questa sezione contiene gli stessi campi di 3.1</i>	Sì	Sì	Sì	Sì

Parametro	Formato dei dati	Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, no, facoltativo, punto in sospeso)			
		1. Veicoli trainanti	2. Veicoli viaggiatori rimorchiati	3. Carri merci	4. Veicoli speciali
4	Caratteristiche tecniche del veicolo	Voce (dati mancanti)			
4.1	Caratteristiche tecniche generali	Voce (dati mancanti)			
4.1.1	Numero di cabine di guida	[Numero] 0/1/2	Sì	Sì	Sì
4.1.2	Velocità	Voce (dati mancanti)			
4.1.2.1	Velocità massima per progetto	[Numero] km/ora	Sì	Sì	Sì
4.1.2.2	Velocità massima (a vuoto)	[Numero] km/ora	No	No	Sì
4.1.3	Scartamento di sala montata	[stringa di caratteri] Selezione da elenco predefinito	Sì	Sì	Sì
4.1.4	Condizioni di uso relative alla formazione del treno	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito	Sì	Sì	No
4.1.5	Numero massimo di convogli o locomotive accoppiati in funzionamento multiplo	[numero]	Sì	No	No
4.1.6	Numero di elementi nella colonna di carri merci (solo per sottocategoria «colonna di carri merci»)	[numero]	No	No	Sì
4.1.7	Marcatura letterale	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (in conformità all'allegato P della STI OPE)	No	No	Sì
4.1.8	Il tipo soddisfa i requisiti necessari per la validità dell'autorizzazione del veicolo rilasciata da uno Stato membro in un altro Stato membro	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito	Sì	Sì	Sì
4.1.9	Merici pericolose per le quali il veicolo è adeguato (codice cisterna)	[stringa di caratteri] Codice cisterna	No	No	Sì
4.1.10	Categoria strutturale	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito	Sì	Sì	Sì
4.2	Sagoma cinematica del veicolo	Voce (dati mancanti)			
4.2.1	Sagoma cinematica del veicolo (sagoma interoperabile)	[stringa di caratteri] Selezione da elenco predefinito (possibile più di uno) (l'elenco sarà diverso per diverse categorie a seconda della STI applicabile)	Sì	Sì	Sì
4.2.2	Sagoma cinematica del veicolo (altre sagome esaminate utilizzando il metodo cinematico)	[stringa di caratteri] Selezione da elenco predefinito (possibile più di uno)	F	F	F
4.3	Condizioni ambientali	Voce (dati mancanti)			
4.3.1	Campo di temperatura	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile più di uno)	Sì	Sì	Sì

Parametro		Formato dei dati	Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, no, facoltativo, punto in sospeso)			
			1. Veicoli trainanti	2. Veicoli viaggiatori rimorchiati	3. Carri merci	4. Veicoli speciali
4.3.2	Escursione altimetrica	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito	Sì	Sì	No	Sì
4.3.3	Condizioni di neve, ghiaccio e grandine	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito	Sì	Sì	No	Sì
4.3.4	Spostamento ballast (Ballast pick up) (solo per veicoli v ≥ 190 km/h)	Punto in sospeso	PS	PS	No	No
4.4	Sicurezza antincendio	Voce (dati mancanti)				
4.4.1	Categoria sicurezza antincendio	[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito	Sì	Sì	No	Sì
4.5	Massa del progetto e carichi	Voce (dati mancanti)				
4.5.1	Carico utile consentito per diverse categorie di linea	[numero] t per categoria di linea [stringa di caratteri]	PS	PS	Sì	PS
4.5.2	Massa del progetto	Voce (dati mancanti)				
4.5.2.1	Massa del progetto in funzione operativa	[numero] kg	Sì	Sì	F	Sì
4.5.2.2	Massa del progetto in condizioni di carico utile normale	[numero] kg	Sì	Sì	F	Sì
4.5.2.3	Massa del progetto in condizioni di carico utile eccezionale	[numero] kg	Sì	Sì	No	Sì
4.5.3	Carico statico per asse	Voce (dati mancanti)				
4.5.3.1	Carico statico per asse in funzione operativa	[numero] kg	Sì	Sì	F	Sì
4.5.3.2	Carico statico per asse in condizioni di carico utile normale/carico utile massimo per carri merci	[numero] kg	Sì	Sì	F	Sì
4.5.3.3	Carico statico per asse in condizioni di carico utile eccezionale	[numero] kg	Sì	Sì	No	Sì
4.5.4	Forza guida quasi statica (se supera il limite definito nella STI o non definito nella STI)	[numero] kN	Sì	Sì	No	Sì
4.6	Comportamento dinamico del materiale rotabile	Voce (dati mancanti)				
4.6.1	Insufficienza di sopraelevazione (accelerazione laterale massima non compensata) per la quale il veicolo è stato esaminato	[numero] mm Nel caso dei veicoli a doppio scartamento, vengono indicati i valori per ogni scartamento	Sì	Sì	F	Sì
4.6.2	Veicolo equipaggiato di un sistema di compensazione dell'insufficienza di sopraelevazione («veicolo ad assetto variabile»)	[Operatore booleano] Sì/No	Sì	Sì	Sì	Sì

Parametro		Formato dei dati	Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, no, facoltativo, punto in sospeso)			
			1. Veicoli trainanti	2. Veicoli viaggiatori rimorchiati	3. Carri merci	4. Veicoli speciali
4.6.3	Nei limiti di servizio di conicità equivalente (o profilo di ruota usurata) per cui il veicolo è stato testato	Punto in sospeso	PS	PS	PS	PS
4.7	Impianti frenanti	Voce (dati mancanti)				
4.7.1	Decelerazione massima del treno	[numero] m/s ²	Sì	No	No	Sì
4.7.2	Freno di servizio	Voce (dati mancanti)				
4.7.2.1	Prestazione dell'impianto frenante su forti pendenze con carico utile normale	Voce (dati mancanti)				
4.7.2.1.1	Caso di riferimento della STI	[stringa di caratteri] da un elenco predefinito	Sì	Sì	Sì	Sì
4.7.2.1.2	Velocità (se non è indicato un caso di riferimento)	[Numero] km/ora	Sì	Sì	Sì	Sì
4.7.2.1.3	Pendenza (se non è indicato un caso di riferimento)	[numero] ‰ (mm/m)	Sì	Sì	Sì	Sì
4.7.2.1.4	Distanza (se non è indicato un caso di riferimento)	[numero] km	Sì	Sì	Sì	Sì
4.7.2.1.5	Tempo (se la distanza non è indicata) (se non è indicato un caso di riferimento)	[numero] min	Sì	Sì	Sì	Sì
4.7.3	Freno di stazionamento	Voce (dati mancanti)				
4.7.3.1	Tutti i veicoli di questo tipo devono essere equipaggiati con un freno di stazionamento (freno di stazionamento obbligatorio per veicoli di questo tipo)	[Operatore booleano] Sì/No	No	No	Sì	Sì
4.7.3.2	Tipo di freno di stazionamento (se il veicolo ne è provvisto)	[stringa di caratteri] da un elenco predefinito	Sì	Sì	Sì	Sì
4.7.3.3	Pendenza massima sulla quale l'unità è immobilizzata dal solo freno di stazionamento (se il veicolo ne è provvisto)	[numero] ‰ (mm/m)	Sì	Sì	Sì	Sì
4.7.4	Sistema di frenatura installato sul veicolo	Voce (dati mancanti)				
4.7.4.1	Freno a correnti parassite	Voce (dati mancanti)				
4.7.4.1.1	Freno a correnti parassite installato	[Operatore booleano] Sì/No	Sì	Sì	No	Sì
4.7.4.1.2	Possibilità di impedire l'uso del freno a correnti parassite (solo se provvisto di freno a correnti parassite)	[Operatore booleano] Sì/No	Sì	Sì	No	Sì
4.7.4.2	Freno magnetico	Voce (dati mancanti)				
4.7.4.2.1	Provvisto di freno magnetico	[Operatore booleano] Sì/No	Sì	Sì	No	Sì

Parametro		Formato dei dati	Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, no, facoltativo, punto in sospeso)			
			1. Veicoli trainanti	2. Veicoli viaggiatori rimorchiati	3. Carri merci	4. Veicoli speciali
4.7.4.2.2	Possibilità di impedire l'uso del freno magnetico (solo se provvisto di freno magnetico)	[Operatore booleano] Sì/No	Sì	Sì	No	Sì
4.7.4.3	Freno a recupero (solo per veicolo a trazione elettrica)	Voce (dati mancanti)				
4.7.4.3.1	Provvisto di freno a recupero	[Operatore booleano] Sì/No	Sì	No	No	Sì
4.7.4.3.2	Possibilità di impedire l'uso del freno a recupero (solo se provvisto di freno a recupero)	[Operatore booleano] Sì/No	Sì	No	No	Sì
4.8	Caratteristiche geometriche	Voce (dati mancanti)				
4.8.1	Lunghezza del veicolo	[numero] m	Sì	Sì	Sì	Sì
4.8.2	Diametro minimo della ruota in servizio	[numero] mm	Sì	Sì	Sì	Sì
4.8.3	Limiti di manovrabilità	[Operatore booleano] Sì/No	No	No	Sì	No
4.8.4	Capacità minima di raggio di curva orizzontale	[numero] m	Sì	Sì	Sì	Sì
4.8.5	Capacità minima di raggio di curva convesso verticale	[numero] m	F	F	F	F
4.8.6	Capacità minima di raggio di curva concavo verticale	[numero] m	F	F	F	F
4.8.7	Altezza della piattaforma di caricamento (per carri pianale e trasporto combinato)	[numero] mm	No	No	Sì	No
4.8.8	Idoneità al trasporto su traghetti	[Operatore booleano] Sì/No	Sì	Sì	Sì	Sì
4.9	Attrezzature	Voce (dati mancanti)				
4.9.1	Tipo di accoppiamento finale (indicando le forze di compressione e di trazione)	[stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)	Sì	Sì	Sì	Sì
4.9.2	Monitoraggio delle condizioni delle boccole a cuscinetti (rilevamento di boccole surriscaldate)	[stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)	Sì	Sì	Sì	Sì
4.9.3	Lubrificazione del bordino	Voce (dati mancanti)				
4.9.3.1	Provvisto di lubrificazione del bordino	[Operatore booleano] Sì/No	Sì	Sì	No	Sì
4.9.3.2	Possibilità di impedire l'uso del dispositivo di lubrificazione (solo se provvisto di dispositivo di lubrificazione)	[Operatore booleano] Sì/No	Sì	No	No	Sì
4.10	Sistema di fornitura di energia	Voce (dati mancanti)				

Parametro		Formato dei dati	Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, no, facoltativo, punto in sospeso)			
			1. Veicoli trainanti	2. Veicoli viaggiatori rimorchiati	3. Carri merci	4. Veicoli speciali
4.10.1	Alimentatore di energia	[stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)	Sì	Sì	No	Sì
4.10.2	Potenza massima (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)	[Numero] kw per [sistema di fornitura di energia automaticamente preinserito]	F	F	No	F
4.10.3	Corrente massima nominale (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)	[Numero] A per [Voltaggio automaticamente preinserito]	Sì	Sì	No	Sì
4.10.4	Corrente massima a treno fermo per pantografo (da indicare per ogni sistema a corrente continua per il quale il veicolo è attrezzato)	[Numero] A per [Voltaggio automaticamente preinserito]	Sì	Sì	No	Sì
4.10.5	Altezza dell'interazione del pantografo con i fili di contatto (sul piano del ferro) (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)	[Numero] Da [m] a [m] (con due decimali)	Sì	Sì	No	Sì
4.10.6	Archetto del pantografo (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)	[Stringa di caratteri] per [sistema di fornitura di energia automaticamente preinserito] Da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)	Sì	Sì	No	Sì
4.10.7	Numero di pantografi a contatto con la catenaria (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)	[Numero]	Sì	Sì	No	Sì
4.10.8	Distanza più breve tra due pantografi a contatto con la catenaria (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato; da indicare per funzionamento singolo e, se applicabile, multiplo) (solo se il numero di pantografi alzati è più di 1)	[Numero] [m]	Sì	Sì	No	Sì
4.10.9	Tipo di catenaria utilizzato per la prova di prestazione della captazione di corrente (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato) (solo se il numero di pantografi alzati è più di 1)	[Stringa di caratteri] per [sistema di fornitura di energia automaticamente preinserito] Da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)	Sì	No	No	Sì

Parametro		Formato dei dati	Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, no, facoltativo, punto in sospeso)			
			1. Veicoli trainanti	2. Veicoli viaggiatori rimorchiati	3. Carri merci	4. Veicoli speciali
4.10.10	Materiale dello strisciante del panto-grafo con il quale il veicolo può essere attrezzato (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)	[Stringa di caratteri] per [sistema di fornitura di energia automaticamente preinserito] Da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)	Sì	Sì	No	Sì
4.10.11	Dispositivo di distacco automatico installato (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)	[Operatore booleano] Sì/No	Sì	Sì	No	Sì
4.10.12	Contatore di energia elettrica conforme alla STI a fini di fatturazione installato a bordo	[Operatore booleano] Sì/No	Sì	Sì	No	Sì
4.11	Caratteristiche relative al rumore	Voce (dati mancanti)				
4.11.1	Livello di rumore in fase di transito (dB(A))	[Numero] (dB(A))	F	F	F	F
4.11.2	Il livello di rumore in fase di transito è stato misurato nelle condizioni di riferimento	[Operatore booleano] Sì/No	Sì	Sì	Sì	Sì
4.11.3	Livello di rumore in stazionamento (dB(A))	[Numero] (dB(A))	F	F	F	F
4.11.4	Livello di rumore in avviamento (dB(A))	[Numero] (dB(A))	F	No	No	F
4.12	Caratteristiche relative ai passeggeri	Voce (dati mancanti)				
4.12.1	Caratteristiche relative ai passeggeri in generale	Voce (dati mancanti)				
4.12.1.1	Numero di sedili fissi	Da [numero] a [numero]	F	F	No	No
4.12.1.2	Numero di toelette	[Numero]	F	F	No	No
4.12.1.3	Numero di cuccette	Da [numero] a [numero]	F	F	No	No
4.12.2	Caratteristiche relative alle persone a mobilità ridotta (PMR)	Voce (dati mancanti)				
4.12.2.1	Numero di priorità	Da [numero] a [numero]	Sì	Sì	No	No
4.12.2.2	Numero di spazi per sedia a rotelle	Da [numero] a [numero]	Sì	Sì	No	No
4.12.2.3	Numero di toelette accessibili a PMR	[Numero]	Sì	Sì	No	No
4.12.2.4	Numero di cuccette accessibili a PMR	Da [numero] a [numero]	Sì	Sì	No	No
4.12.3	Ingressi e uscite dei passeggeri	Voce (dati mancanti)				
4.12.3.1	Altezza del marciapiede per il quale il veicolo è progettato	[Numero] da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)	Sì	Sì	No	No
4.12.3.2	Descrizione di eventuali dispositivi di salita e discesa integrati (se forniti)	[Stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)	Sì	Sì	No	No

Parametro		Formato dei dati	Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, no, facoltativo, punto in sospeso)			
			1. Veicoli trainanti	2. Veicoli viaggiatori rimorchiati	3. Carri merci	4. Veicoli speciali
4.12.3.3	Descrizione di eventuali dispositivi di salita e discesa trasportabili se presi in considerazione nel progetto del veicolo per soddisfare i requisiti della STI per le PMR	[Stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)	Sì	Sì	No	No
4.13	Attrezzature CCS a bordo (solo per veicoli con cabina di guida)	Voce (dati mancanti)				
4.13.1	Segnaletica	Voce (dati mancanti)				
4.13.1.1	Apparecchiatura ETCS a bordo e suo livello	[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito	Sì	Sì	Sì	Sì
4.13.1.2	Base ETCS, versione (x,y). Se la versione non è pienamente compatibile viene indicata tra parentesi	[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito	Sì	Sì	Sì	Sì
4.13.1.3	Apparecchiatura ETCS a bordo per ricezione di informazioni con funzione «infill» via loop o GSM-R	[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile più di una opzione)	Sì	Sì	Sì	Sì
4.13.1.4	Applicazioni nazionali ETCS realizzate (NID_XUSER of Packet 44)	[Numero] da un elenco predefinito secondo l'elenco delle variabili ETCS (possibile più di una opzione)	Sì	Sì	Sì	Sì
4.13.1.5	Sistemi di indicatori di allerta, controllo e protezione del treno di classe B o altro installati (sistema e, se applicabile, versione)	[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile più di una opzione)	Sì	Sì	Sì	Sì
4.13.1.6	Condizioni speciali messe in atto a bordo per la commutazione tra i diversi sistemi di protezione, controllo e indicazione di allerta.	[Stringa di caratteri] da combinazione di sistemi installati a bordo («Sistema XX»/«Sistema YY») (possibile più di una opzione)	Sì	Sì	Sì	Sì
4.13.2	Radio	Voce (dati mancanti)				
4.13.2.1	Apparecchiatura GSM-R a bordo e sua versione (FRS and SRS)	[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito	Sì	Sì	Sì	Sì
4.13.2.2	Numero di apparecchi mobili GSM-R nella cabina di guida per la trasmissione di dati	[Numero]: 0, 1, 2 o 3	Sì	Sì	Sì	Sì
4.13.2.3	Sistemi radio di classe B o altro installati (sistema e, se applicabile, versione)	[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile più di una opzione)	Sì	Sì	Sì	Sì
4.13.2.4	Condizioni specifiche messe in atto a bordo per la commutazione tra sistemi radio diversi.	[Stringa di caratteri] da combinazione di sistemi installati a bordo («Sistema XX»/«Sistema YY») (possibile più di una opzione)	Sì	Sì	Sì	Sì

Parametro		Formato dei dati	Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, no, facoltativo, punto in sospenso)			
			1. Veicoli trainanti	2. Veicoli viaggiatori rimorchiati	3. Carri merci	4. Veicoli speciali
4.14	Compatibilità con i sistemi di localizzazione dei treni	Voce (dati mancanti)				
4.14.1	Tipo di sistema di localizzazione dei treni per il quale il veicolo è stato progettato e valutato	[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile più di una opzione)	Sì	Sì	Sì	Sì
4.14.2	Caratteristiche dettagliate del veicolo in relazione alla compatibilità con i sistemi di localizzazione dei treni	Voce (dati mancanti)	Sì	Sì	Sì	Sì
4.14.2.1	Distanza massima tra assi consecutivi	[Numero] mm	Sì	Sì	Sì	Sì
4.14.2.2	Distanza minima tra assi consecutivi	[Numero] mm	Sì	Sì	Sì	Sì
4.14.2.3	Distanza tra il primo e il secondo asse	[Numero] mm	Sì	Sì	Sì	Sì
4.14.2.4	Lunghezza massima della punta del veicolo	[Numero] mm	Sì	Sì	Sì	Sì
4.14.2.5	Larghezza minima del cerchio della ruota	[Numero] mm	Sì	Sì	Sì	Sì
4.14.2.6	Diametro minimo della ruota	[Numero] mm	Sì	Sì	Sì	Sì
4.14.2.7	Spessore minimo del bordino	[Numero] mm	Sì	Sì	Sì	Sì
4.14.2.8	Altezza minima del bordino	[Numero] mm	Sì	Sì	Sì	Sì
4.14.2.9	Altezza massima del bordino	[Numero] mm	Sì	Sì	Sì	Sì
4.14.2.10	Carico minimo per asse	[Numero] t	Sì	Sì	Sì	Sì
4.14.2.11	Spazio libero da componenti induttive e metalliche tra le ruote	Punto in sospenso	PS	PS	PS	PS
4.14.2.12	Il materiale della ruota è ferromagnetico	[Operatore booleano] Sì/No	Sì	Sì	Sì	Sì
4.14.2.13	Potenza massima di sabbiatura	[Numero] g per [numero] s	Sì	No	No	Sì
4.14.2.14	Possibilità di impedire l'uso di sabbiatura	Sì/No	Sì	No	No	Sì
4.14.2.15	Massa metallica del veicolo	Punto in sospenso	PS	PS	PS	PS
4.14.2.16	Impedenza massima tra ruote opposte di una sala	[Numero] Ω	Sì	Sì	Sì	Sì
4.14.2.17	Impedenza minima del veicolo (tra ruote e pantografo) (solo per veicolo attrezzati per 1 500 V o 3 000 V CC)	[Numero] Ω per [numero] Hz (è possibile più di una linea)	Sì	No	No	Sì

Parametro		Formato dei dati	Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, no, facoltativo, punto in sospeso)			
			1. Veicoli trainanti	2. Veicoli viaggiatori rimorchiati	3. Carri merci	4. Veicoli speciali
4.14.2.18	Interferenze elettromagnetiche provocate da ritorno della corrente nei binari	Punto in sospeso	PS	PS	PS	PS
4.14.2.19	Emissione elettromagnetica del treno rispetto alla compatibilità con i sistemi di localizzazione del treno	Punto in sospeso	PS	PS	PS	PS

Note:

- 1) Quando un parametro viene definito nella STI applicabile, il valore indicato per il parametro è quello esaminato nella procedura di verifica.
- 2) Gli elenchi predefiniti vengono conservati e aggiornati dall'Agenzia in conformità alla STI in vigore, includendo le STI che possono essere applicate durante un periodo transitorio.
- 3) Per i parametri indicati come «punto in sospeso» non vengono introdotti dati fino a quando il «punto in sospeso» non è stato risolto nella STI pertinente.
- 4) Per i parametri indicati come «facoltativi», l'indicazione dei dati è soggetta alla decisione del richiedente l'autorizzazione del tipo.
- 5) I campi 0.1-0.3 vengono compilati dall'Agenzia.

ALLEGATO III

STRUTTURA DEL NUMERO DEL TIPO

Ad ogni tipo di veicolo viene assegnato un numero composto da 10 cifre con la seguente struttura:

XX	XXX	XXXX	X
Categoria —	Impresa familiare (Marciapiedi)	Numero seriale	Cifra di controllo
Sottocategoria			
⏟	⏟	⏟	⏟
Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4

dove:

Il campo 1 (cifre 1 e 2) viene assegnato secondo la categoria e sottocategoria del tipo di veicolo in conformità alla tabella seguente:

Codice	Categoria	Sottocategoria
11	Veicoli trainanti	Locomotiva
12		Riservato
13		Convoglio passeggeri semovente (compresi railbuses)
14		Riservato
15		Convoglio merci semovente
16		Riservato
17		Unità di trazione per manovra (Shunter)
18		Riservato
19		Altro (tramvie, ferrovie leggere, ecc.)
31	Veicoli viaggiatori rimorchiati	Carrozza passeggeri (tra cui vagoni letto, vagoni ristorante, ecc.)
32		Riservato
33		Furgone
34		Riservato
35		Carro per trasporto auto
36		Riservato
37		Veicolo per servizi (ad esempio cucina)
38		Riservato
39		Colonna bloccata di carrozze
40		Riservato
41		Altro
42-49		Riservato

Codice	Categoria	Sottocategoria
51	Carri merci (rimorchiati)	Carro merci
52		Riservato
53		Colonna bloccata di carri merci
54-59		Riservato
71	Veicoli speciali	Veicolo speciale semovente
72		Riservato
73		Veicoli speciale rimorchiato
74-79		Riservato

Il campo 2 (cifre da 3 a 5) è assegnato in base alla famiglia a cui appartiene il tipo di veicolo. Per le nuove famiglie (cioè famiglie non ancora registrate nell'ERATV) le cifre sono aumentate progressivamente di un'unità ogni volta che l'Agenzia riceve una domanda di registrazione di un tipo di veicolo appartenente ad una nuova famiglia.

Il campo 3 (cifre da 6 a 9) è un numero progressivo aumentato di un'unità ogni volta che l'Agenzia riceve una domanda di registrazione di un tipo di veicolo appartenente ad una determinata famiglia.

Il campo 4 (cifra 10) è una cifra di controllo determinata come segue (algoritmo di Luhn o modulus 10):

- si lasciano inalterate le cifre del numero di base in posizione pari (campi da 1 a 9 partendo da destra),
- si moltiplicano per 2 le cifre del numero di base in posizione dispari (partendo da destra),
- si calcola quindi la somma delle cifre in posizione pari e dei prodotti parziali ottenuti moltiplicando per 2 le cifre in posizione dispari,
- si considera la cifra delle unità della somma così ottenuta,
- la cifra di controllo è data dalle unità che mancano per arrivare a 10; se la cifra dell'unità è zero, anche la cifra di controllo è zero.

Esempi per determinare la cifra di controllo

1 - Numero di base	3	3	8	4	4	7	9	6	1
Fattore di moltiplicazione	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	6	3	16	4	8	7	18	6	2

Somma: $6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52$

La cifra delle unità della somma è 2.

La cifra di controllo è 8 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 33 844 7961 - 8.

2 - Numero di base	3	1	5	1	3	3	2	0	4
Fattore di moltiplicazione	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	6	1	10	1	6	3	4	0	8

Somma: $6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30$

La cifra delle unità della somma è 0.

La cifra di controllo è 0 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 31 513 3204 - 0.

Se l'attestato di esame del tipo o l'attestato di esame del progetto riguarda più di una versione del tipo di veicolo, ognuna di queste versioni viene identificata con un numero a tre cifre progressivo.



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 15 - 21 Ottobre 2011](#) >

Cooperazione territoriale europea: costruire ponti tra i popoli

La Direzione generale della Politica regionale ha recentemente pubblicato una nuova brochure intitolata "Cooperazione territoriale europea: costruire ponti tra i popoli". Tale pubblicazione, disponibile qui [descrive](#) i meccanismi della cooperazione, inclusi i raggruppamenti europei per la cooperazione territoriale e le strategie macro-regionali, e il suo futuro. Illustra storie di persone di tutta Europa che ne hanno beneficiato o ne sono in qualche modo coinvolte.

La Cooperazione territoriale europea è essenziale per la costruzione di uno spazio comune europeo e una pietra miliare per l'integrazione del continente. Contiene un evidente valore aggiunto: garantisce che i confini non si trasformino in barriere, avvicina i cittadini europei, aiuta a risolvere problemi comuni, facilita la condivisione di idee e progetti e incentiva una strategia per raggiungere obiettivi comuni.

Questa pubblicazione sarà disponibile in francese e tedesco entro dicembre.

Se si desidera ordinarne una copia, inviare un'email a regio-info@ec.europa.eu riportando la lingua desiderata e i dettagli di contatto.

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

13.10.2011 - La Presidente del CdR sulla PAC: le proposte della Commissione segnano un passo avanti apprezzabile, ma non sufficiente

La Presidente del Comitato delle regioni (CdR) Mercedes Bresso ha giudicato poco convincenti le proposte pubblicate ieri dalla Commissione europea in merito al futuro della politica agricola comune (PAC), pur accogliendo con favore la condizionalità del versamento degli aiuti alle pratiche agricole rispettose dell'ambiente.

"Queste proposte" ha dichiarato Mercedes Bresso "rappresentano un salutare progresso, destinato a rafforzare la «svolta ambientale» della PAC auspicata dal Comitato delle regioni. Purtroppo, però, esse non consentono ancora una convergenza rapida tra gli Stati membri: il passo avanti compiuto è infatti troppo timido, insufficiente per garantire quell'equità tra territori e tra imprese agricole più volte invocata dal Comitato delle regioni". La Presidente si è inoltre detta delusa dalla definizione, molto attesa, di "agricoltori attivi", che reputa eccessivamente ampia.

Richiamando i testi adottati sul tema dal CdR, René Souchon (FR/PSE), presidente del Consiglio regionale dell'Alvernia e relatore del CdR sulla PAC, ha a sua volta insistito sull'importanza di garantire la degressività e fissare un massimale degli aiuti. "Sono questi" ha spiegato "i soli strumenti per accelerare la convergenza degli aiuti e assicurare maggiore giustizia ed equità tra gli agricoltori; e, per far ciò, è assolutamente necessario abbassare le soglie proposte dalla Commissione, in modo da liberare maggiori risorse per le piccole imprese agricole e le regioni svantaggiate". Egli ha comunque espresso soddisfazione per il fatto che sia stata accolta la proposta del CdR di aiutare gli agricoltori delle zone svantaggiate e di montagna.

Quanto alla spinosa questione della regolazione dei mercati, la Presidente del CdR ha dichiarato che la mancanza di volontà della Commissione continua a rappresentare un problema. "Gli strumenti di regolazione pubblica sono essenziali per il mantenimento delle imprese agricole in tutti i territori. Senza interventi regolatori, infatti, i territori più svantaggiati si trovano eccessivamente esposti alle incertezze dei mercati" ha ribadito con forza Mercedes Bresso.

Giudizi altrettanto circostanziati sono stati espressi in merito al regolamento sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che rientra ormai nel Quadro strategico comune, al pari dei fondi strutturali e del Fondo europeo marittimo e per la pesca.

"Eccezion fatta per alcuni segnali positivi, come il sostegno a mercati locali e circuiti brevi di produzione - vivamente caldeggiato dal CdR - nonché alla qualità dei prodotti, a strategie di sviluppo locale che associano i piccoli centri, alla cooperazione transnazionale e all'innovazione," ha dichiarato Mercedes Bresso "non vedo molti cambiamenti rispetto alla regolamentazione vigente. Ho l'impressione che, ancora una volta, il modello settoriale, nazionale e professionale prevalga sull'approccio territoriale e strategico".

La Presidente ha infine ammonito che "il FEASR non deve costituire un'eccezione alle regole generali. Il Comitato delle regioni farà sentire tutto il suo peso affinché i piani di sviluppo rurale si traducano in veri contratti di partenariato in cui gli enti locali e regionali siano intensamente coinvolti, dalla fase di elaborazione fino a quella di attuazione".

12.10.2011 - Il Comitato delle regioni ribadisce il suo sostegno a un bilancio UE ambizioso

Ieri sera, nel corso di un dibattito tenuto in plenaria con il commissario al Bilancio Janusz Lewandowski, i membri del Comitato delle regioni hanno ribadito il loro sostegno alla proposta di quadro finanziario UE 2014-2020.

Per la seconda volta nel corso di quest'anno, la Presidente del Comitato delle regioni (CdR) Mercedes Bresso ha accolto il commissario Lewandowski alla sessione plenaria del CdR. Rivolgendosi a rappresentanti regionali e locali di tutta l'UE riuniti a Bruxelles, il commissario ha dichiarato che la sfida principale per il futuro bilancio dell'UE sta nel riuscire a "finanziare più Europa con le stesse risorse". Dopo un lungo processo di consultazione, alla fine di giugno la Commissione europea ha pubblicato le sue proposte per il quadro finanziario 2014-2020, che prevedono impegni di bilancio complessivi pari a 1 025 miliardi di euro, ossia l'1,05 % del reddito interno lordo dell'UE. Pur sottolineando le notevoli differenze rispetto alle aspettative iniziali, il commissario ha riconosciuto che la proposta è generalmente considerata come un buon punto di partenza per i negoziati tra gli Stati membri e il Parlamento europeo: si tratta di una proposta "da criticare e verificare, ma che non va respinta come base del dibattito".

La Presidente del CdR Bresso, che all'inizio di quest'anno ha redatto il parere del CdR sulla revisione del bilancio UE insieme con il vicepresidente Ramón Luis Valcárcel Siso, ha accolto con favore le proposte della Commissione. Ricordando che il bilancio dell'UE è fondamentale per aiutare l'Europa a riprendersi dagli effetti devastanti della crisi economica, ha sottolineato che esso non dovrebbe essere portato al di sotto del livello attuale: "Si tratta di un bilancio per gli investimenti, un bilancio per fare uscire l'Europa dalla crisi. La crisi non durerà in eterno, e quindi non dobbiamo soltanto parlare dei sacrifici che ci aspettano il prossimo anno, ma anche delle prospettive di crescita e occupazione per il resto di questo decennio". La Presidente ha anche approvato l'idea di creare nuove risorse proprie dell'UE, come ad esempio una nuova risorsa basata sull'IVA e una tassa sulle transazioni finanziarie. La seconda sarebbe "molto opportuna" in questi tempi di crisi economica, ha concluso la Presidente.

Flo Clucas (UK/ALDE), membro del consiglio comunale di Liverpool, ha ricordato che, rispetto alla crisi, "tutta l'Europa è sulla stessa barca", e ha paragonato la nuova architettura proposta per gli aiuti regionali dell'UE a un'operazione di salvataggio in mare. "Il bilancio dell'UE mette a disposizione fondi di 'convergenza' per le regioni meno sviluppate. Ciò significa lanciare un salvagente a quelli che sono rimasti molto indietro. Dopodiché, il sostegno su misura da parte dell'UE rappresenta una cima di salvataggio per le regioni che non hanno ancora completato il processo di transizione. Infine, una volta aiutate a salire a bordo, le regioni possono ancora ricevere assistenza nel quadro dell'obiettivo 'competitività'". Clucas, che sta redigendo il parere di iniziativa del CdR sul quadro finanziario dell'UE, ha concluso affermando che "bisogna vedere il bilancio UE come un investimento nelle nostre regioni e città, che ci consente di iniziare a uscire dalla crisi".

Flo Clucas incontrerà alcuni rappresentanti politici regionali e locali di tutta l'UE il 10 novembre a Bruxelles, per discutere del progetto di parere prima che venga definitivamente adottato dal CdR nella plenaria del 14 e 15 dicembre.

Per approfondimenti:

- [Regioni e città sostengono con forza le ambiziose proposte di bilancio presentate dalla Commissione](#) (30 giugno 2011)
- [Per il CdR, "l'UE del futuro deve dotarsi di un bilancio credibile, decennale, e capace di rispondere alle nuove esigenze nell'interesse europeo"](#) (1° aprile 2011)
- [Parere del Comitato delle regioni sulla revisione del bilancio dell'UE](#) (31 marzo 2011)



European Economic and Social Committee

PRESS

CES/11/104
6 ottobre 2011

Il CESE esamina il finanziamento degli alloggi sociali in Europa

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) organizzerà il 10 ottobre un convegno in cui i membri del CESE e del Comitato delle regioni, insieme a funzionari dell'UE e alle parti interessate, discuteranno del finanziamento degli alloggi sociali in Europa.

Dove: 2, rue van Maerlant (2° piano); 1040 Bruxelles

Quando: 10 ottobre, ore 14:30

I partecipanti al convegno esamineranno l'evoluzione del modello economico degli alloggi sociali in relazione alle politiche UE. Organizzato congiuntamente dalle sezioni specializzate Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione e Occupazione, affari sociali, cittadinanza del Comitato, il convegno sarà inaugurato dai presidenti delle due sezioni, **Stéphane Buffetaut** e **Leila Kurki**.

Le discussioni verteranno intorno a tre temi: la compatibilità degli aiuti pubblici concessi alle imprese responsabili degli alloggi sociali con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e la riforma di tali norme in materia di aiuti di Stato sugli alloggi sociali come servizio di interesse economico generale; l'imprenditorialità sociale come metodo per finanziare alloggi a prezzi accessibili e, infine, il rinnovo degli alloggi sociali al fine di migliorarne l'efficienza energetica.

Per ulteriori informazioni contattare:

Agota.BAZSIK@eesc.europa.eu

tel. +32 25468658



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 15 - 21 Ottobre 2011](#) >

Sentenza nelle causa C-83/10: In caso di cancellazione del volo, i passeggeri possono chiedere, a determinate condizioni, una compensazione pecuniaria per il danno morale aggiuntiva rispetto a quella concessa per il danno materiale subito

Sentenza della Corte di Giustizia nelle causa C-83/10

Aurora Sousa Rodríguez e a. / Air France SA

Inoltre, un passeggero può chiedere il risarcimento dovuto a motivo della cancellazione del volo, qualora il suo aereo sia partito, ma, per una qualsivoglia ragione, sia stato poi costretto a rientrare all'aeroporto di partenza e il medesimo passeggero sia stato trasferito su un altro volo

Il regolamento in materia di compensazione ai passeggeri aerei stabilisce alcune **misure uniformi** che le compagnie aeree devono attuare nei confronti dei loro passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Il regolamento precisa tuttavia che la sua applicazione lascia impregiudicato il diritto dei passeggeri ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del regolamento può essere infatti detratto dall'eventuale risarcimento supplementare che i passeggeri possono esigere.

Tra le misure uniformi previste dal regolamento in caso di cancellazione del volo vi è il rimborso del biglietto ai passeggeri oppure il loro imbarco su un volo alternativo. Inoltre, durante l'attesa di un volo successivo, la compagnia aerea deve offrire loro un'adeguata assistenza (ad esempio, una sistemazione in albergo, la possibilità di ottenere pasti e bevande e di effettuare chiamate telefoniche). Infine, quando il volo è annullato senza preavviso o con un preavviso molto breve e non sussistono circostanze eccezionali, i passeggeri hanno diritto a una compensazione forfettaria, il cui importo varia in funzione della distanza del volo programmato.

Parallelamente, **la convenzione di Montreal** precisa le condizioni in cui i passeggeri possono esperire azioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni, **su base individuale**, da parte dei vettori responsabili della cancellazione di un volo. In particolare, tale convenzione limita la responsabilità del vettore aereo in caso di cancellazione alla somma di 4 150 diritti speciali di prelievo (DSP) per passeggero.



[Testo della sentenza \(.pdf 108 kB\)](#)



[Leggi il comunicato stampa \(.pdf 89 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 15 - 21 Ottobre 2011](#) >

Sentenza della Corte nella causa C-34/10: Non è brevettabile un procedimento che, ricorrendo al prelievo di cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, comporta la distruzione dell'embrione

Sentenza della Corte nel procedimento C-34/10

Oliver Brüstle / Greenpeace eV

L'utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all'embrione umano e sia utile a quest'ultimo può essere oggetto di brevetto ma la sua utilizzazione a fini di ricerca scientifica non è brevettabile

Il sig. Oliver Brüstle è titolare di un brevetto, depositato il 19 dicembre 1997, relativo a cellule progenitrici neurali isolate e depurate, ricavate da cellule staminali embrionali umane utilizzate per curare le malattie neurologiche. Secondo le indicazioni fornite dal sig. Brüstle, ne esistono già applicazioni cliniche, segnatamente su pazienti affetti da morbo di Parkinson.

Su domanda presentata da Greenpeace eV, il Bundespatentgericht (Tribunale federale in materia di brevetti, Germania) ha dichiarato la nullità del brevetto del sig. Brüstle, in quanto ha ad oggetto procedimenti che consentono di ottenere cellule progenitrici a partire da cellule staminali di embrioni umani.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania), adito dal sig. Brüstle, ha deciso di interpellare la Corte di giustizia in merito all'interpretazione della nozione di «embrione umano», non definita dalla direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Si tratta di sapere se l'esclusione della brevettabilità dell'embrione umano riguardi tutti gli stadi della vita a partire dalla fecondazione dell'ovulo o se debbano essere soddisfatte altre condizioni, ad esempio che sia raggiunto un determinato stadio di sviluppo.

→ Documentazione

» Documenti:

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

» [Testo della sentenza \(.pdf 139 kB\)](#)

» [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 83 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 15 - 21 Ottobre 2011](#) >

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

→ Il reddito minimo garantito nell'Unione europea: dalla Carta di Nizza alle politiche di attuazione

Il *reddito minimo garantito nell'Unione europea: dalla Carta di Nizza alle politiche di attuazione / di Giuseppe Bronzini

Fa parte di *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, p. 225-246

Nel fascicolo A. 33:n. 2 (2011:apr)

Abstract * Dibattito teorico sul reddito minimo garantito * Costituzionalizzazione e uropea dello ius existentiae * Garanzia del reddito minimo come policy europea * Dignità della persona e workfare *

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa Coll.: P D3 GIODDD 2011

→ La politica europea per i cambiamenti climatici: aspetti critici

La *politica europea per i cambiamenti climatici: aspetti critici / Simone Borghesi

Fa parte di *QA : la *questione agraria*, p. 85-110

Nel fascicolo N. 2 (2011:apr)

Abstract * Politiche climatiche dell'Unione europea * Sistema dei permessi d'inquinamento * Politiche per le energie rinnovabili *

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa Coll.: P E 2 QA 2011

Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it